

# **NALCO ITALIANA S.R.L.**

---

## ***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001***

---

**Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2021**

# INDICE

---

## PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
  - 1.1 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti
  - 1.2 Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni
  - 1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente
  - 1.4 Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo
  - 1.5 I reati commessi all'estero
  - 1.6 Le sanzioni
  - 1.7 Le vicende modificative dell'ente
2. NALCO ITALIANA: LA SOCIETÀ E IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA STESSA
  - 2.1 Nalco Italiana – la Società
  - 2.2 Finalità del Modello di Nalco Italiana
  - 2.3 Modello, Codice Etico e Procedure
  - 2.4 Metodologia di predisposizione del Modello di Nalco Italiana
  - 2.5 Struttura del Modello e reati rilevanti per Nalco Italiana
  - 2.6 Modifiche ed aggiornamento del Modello
  - 2.7 Destinatari del Modello
3. ORGANISMO DI VIGILANZA
  - 3.1 Funzione
  - 3.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza
  - 3.3 Requisiti di eleggibilità
  - 3.4 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso
  - 3.5 Attività e poteri
  - 3.6 Attività di reporting da parte dell'OdV
  - 3.7 Flussi informativi verso l'OdV
4. PRESTAZIONI DA PARTE DI TERZI

5. **SISTEMA DISCIPLINARE**
  - 5.1. **Principi generali**
  - 5.2. **Presupposti**
  - 5.3. **Misure nei confronti dei dipendenti**
  - 5.4. **Misure nei confronti dei dirigenti**
  - 5.5. **Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo e/o del Collegio Sindacale della Società**
  - 5.6. **Misure nei confronti di Soggetti Terzi**
6. **COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE AZIENDALE – DIFFUSIONE DEL MODELLO**

## **PARTE SPECIALE**

### **INTRODUZIONE**

- A. **REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)**
  - A.1. **Premessa**
  - A.2. **Reati applicabili**
  - A.3. **Attività sensibili**
  - A.4. **Protocolli generali di prevenzione**
  - A.5. **Protocolli specifici di prevenzione**
  - A.6. **Presidi adottati dalla Società**
  - A.7. **Flussi informativi verso l'OdV**
- B. **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)**
  - B.1. **Reati applicabili**
  - B.2. **Attività sensibili e protocolli di prevenzione**
  - B.3. **Presidi adottati dalla Società**
  - B.4. **Flussi informativi verso l'OdV**
- C. **REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)**
  - C.1. **Reati applicabili**
  - C.2. **Attività sensibili**

**C.2 - bis. Focus sui delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione**

**C.3. Protocolli generali di prevenzione**

**C.4. Protocolli specifici di prevenzione**

**C.5. Presidi adottati dalla Società**

**C.6. Flussi informativi verso l'OdV**

**D. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTO-RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)**

**D.1. Reati applicabili**

**D.2. Attività sensibili**

**D.3. Protocolli generali di prevenzione**

**D.4. Protocolli specifici di prevenzione**

**D.5. Presidi adottati dalla Società**

**D.6. Flussi informativi verso l'OdV**

**E. REATI TRIBUTARI (ART. 25 – QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)**

**E.1. Reati applicabili**

**E.2. Attività sensibili**

**E.3. Protocolli generali di prevenzione**

**E.4. Protocolli specifici di prevenzione**

**E.5. Presidi adottati dalla Società**

**E.6. Flussi informativi verso l'OdV**

**F. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)**

**F.1. Reati applicabili**

**F.2. Principali soggetti interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro**

**F.3. La normativa a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro: le misure generali di tutela**

**F.4. Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro**

**F.5. Ulteriori obblighi**

**F.6. Obblighi dei preposti**

- F.7. Obblighi dei lavoratori**
- F.8. Obblighi del Medico Competente**
- F.9. Il Servizio di Prevenzione e Protezione e suoi compiti**
- F.10. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**
- F.11. La delega di funzioni**
- F.12. Attività sensibili**
- F.13. Principi generali di comportamento**
- F.14. Protocolli specifici di prevenzione**
- F.15. Presidi adottati dalla Società**
- F. 16. Flussi informativi verso l'OdV**

## PRINCIPALI DEFINIZIONI UTILIZZATE NEL TESTO:

- **Codice Etico:** il codice etico applicabile alle società appartenenti al Gruppo Ecolab e dunque anche alla Società.
- **Decreto o D. Lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- **Destinatari:** coloro ai quali si applica il presente Modello, come *infra* definito, ossia i Soggetti Apicali, i Soggetti Subordinati e i Soggetti Terzi.
- **Funzioni:** indica le funzioni della Società o di società appartenenti al Gruppo Ecolab, che operano in seno alla Società o a suo beneficio.
- **Gruppo o Gruppo Ecolab:** il gruppo di cui fa parte Nalco Italiana.
- **Modello o Modello Organizzativo:** il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato da Nalco Italiana.
- **Nalco Italiana o la Società:** Nalco Italiana S.r.l., con sede legale in Viale dell'Esperanto, 71 – 00144, Roma (RM).
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.
- **Presidi:** le procedure e/o le regole di comportamento adottate dalla Società per prevenire la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/2001.
- **Soggetti Apicali:** i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Nalco Italiana nonché i soggetti appartenenti ad altre società del Gruppo Ecolab che rivestono ruoli di direzione e/o gestione delle Funzioni coinvolte nelle attività riguardanti Nalco Italiana.
- **Soggetti Subordinati:** soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.
- **Soggetti Terzi:** i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti, i legali, i collaboratori a qualsiasi titolo, anche occasionali, i clienti e i fornitori e in generale chiunque abbia rapporti professionali o contrattuali con la Società e/o agisca nel suo interesse o a suo vantaggio.

# PARTE GENERALE

---

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231**

### **1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti**

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il D. Lgs. 231/2001, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito collettivamente riferiti come "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il Legislatore ha individuato diverse tipologie di reato che possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente da persone fisiche ad esso riconducibili. Dal legame tra persona fisica ed ente e dal legame tra reato ed interesse/vantaggio dell'ente deriva una responsabilità diretta di quest'ultimo, tramite un particolare sistema sanzionatorio indipendente e parallelo a quello comunque applicabile alla persona fisica.

La norma determina un forte elemento di discontinuità nell'ordinamento giuridico italiano in quanto, fino al 2001, non erano previste forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi chiamati, eventualmente, a rispondere in via solidale delle sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli Enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa in esame non è, invece, applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici ed agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali, a titolo esemplificativo, i partiti politici ed i sindacati.

La normativa si intende applicabile anche alle persone giuridiche estere aventi sede nel territorio del nostro Paese come, peraltro, confermato dalla giurisprudenza che ha riaffermato, in base al principio di territorialità, la giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri con sede in Italia.



La natura di questa forma di responsabilità dell'ente è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che coniuga aspetti del sistema penale e di quello amministrativo. L'ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è quello tipico del processo penale; l'autorità competente a contestare l'illecito, infatti, è il pubblico ministero, mentre è il giudice penale ad irrogare la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore dell'illecito o quest'ultimo si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

## **1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni**

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)<sup>1</sup>;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> L'art. 25 è stato modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. Legge Spazzacorrotti), in vigore dal 31 gennaio 2019. A seguito dell'entrata in vigore della Legge in questione, il novero dei reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi. Inoltre è stata inasprita, al comma 5 dell'art. 25, la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25, ossia per i reati di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria. La sanzione interdittiva sarà "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale, derogando pertanto al disposto generale di cui all'art. 13 del Decreto che sancisce la durata massima della sanzione interdittiva in due anni. Il nuovo comma 5-bis ha introdotto una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") in relazione ai pocanzi menzionati reati commessi contro la PA, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 24 è stato da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 75/2020, denominato "Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Tale intervento ha comportato (i) la modifica della rubrica dell'art. 24 in "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"; (ii) l'introduzione dell'art. 356 c.p., frode nelle pubbliche forniture, tra le fattispecie rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 24, oltre che l'introduzione delle parole "o dell'Unione Europea" dopo le parole "ente pubblico" (iii) e l'aggiunta all'art. 24 del comma 2 bis, il quale prevede che "si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898" ovvero l'esposizione di dati o notizie falsi, per conseguire indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale.

L'art. 25 è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 75/2020. Tale intervento ha comportato la modifica della rubrica dell'art. 25 in "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" e l'introduzione al comma 1 dell'art. 25 del seguente periodo "la medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314 (Peculato), primo comma, e 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 (Abuso d'ufficio) del codice penale".

- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)<sup>3</sup>;
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)<sup>4</sup>;
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1);
- reati societari, fra cui il reato di corruzione fra privati (art. 25 ter)<sup>5</sup>;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)<sup>6</sup>;
- abusi di mercato (art. 25 sexies);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)<sup>7</sup>;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25 octies);

---

2 L'art. 24-bis è stato modificato dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133, legge di conversione del D. L. 21 settembre 2019, n. 105 recante "disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", convertito con Legge 18 novembre 2019, n. 133. La Legge richiamata dispone che all'art. 24-bis, comma 3, del D. Lgs. 231 del 2001 si aggiunga il richiamo ai "delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105".

3 Modificati dalla Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016.

4 Il Decreto Legislativo del 21 giugno 2016, n. 125 "Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. (16G00136)" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/07/2016, ha modificato due fattispecie relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo richiamate dal D. Lgs. 231/2001: (i) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concreto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); (ii) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).

5 I reati societari in parola includono, inter alia, i reati di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.) così come modificati dalla legge n. 69/2015.

Il D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30/03/2017, ha dato attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI in tema di lotta alla corruzione nel settore privato, modificando la formulazione del reato di corruzione tra privati (comprendendo tra i soggetti punibili anche quanti all'interno degli enti svolgono attività lavorativa con funzioni direttive; prevedendo quali condotte sanzionabili la dazione e la sollecitazione della corresponsione di denaro o altra utilità) ed introducendo la fattispecie delittuosa dell'istigazione alla corruzione (art. 2635-bis c.c.), inasprendo altresì le sanzioni pecuniarie ed introducendo sanzioni interdittive. La Legge 3/2019 ha peraltro abrogato la procedibilità a querela del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. così come del reato di istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.), richiamati dall'art. 25-ter del Decreto, introducendo la procedibilità d'ufficio.

6 Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. 39/2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che ha, tra l'altro, introdotto alcune significative modifiche nel D. Lgs. 231/2001 per le fattispecie incriminatrici poste a presidio del sano sviluppo e della sessualità dei minori, che trovano spazio, accanto ad altri delitti contro la personalità individuale, all'interno dell'art. 25-quinquies del medesimo D. Lgs. 231/2001. La nuova norma, infatti, incrementa il novero delle circostanze aggravanti speciali previste per tali tipologie di illecito dall'art. 602-ter del codice penale, e prevede che la pena prevista dagli articoli 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile], 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], 600-quater.1. [Pornografia virtuale] e 600-quinquies [Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile] sia aumentata nel caso in cui il reato sia commesso da più persone riunite, sia commesso da persona che appartenente ad un'associazione per delinquere al fine di agevolare l'attività o sia commesso con violenze gravi o provochi, a causa della reiterazione delle condotte, un grave pregiudizio per il minore. È previsto inoltre un incremento di pena in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui i reati prima richiamati siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Oltre a tali novazioni, il D. Lgs. 39/2014 estende l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ad un ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei datori di lavoro. L'art. 3 prevede infatti che "al comma 1, lettera c), dell'articolo 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, dopo le parole «600-quater.1.» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies»". Si tratta del reato di adescamento di minorenni che punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-undecies c.p. "per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione". Con la Legge 29 ottobre 2016 n. 199 è stata altresì inserita tra le fattispecie di reato di cui al presente articolo la c.d. "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" ("caporalato") di cui all'art. 603-bis c.p., il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da Euro 500 ad Euro 1.000 per ogni lavoratore reclutato chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'anzidetta attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

7 L'art. 25 - septies è stato successivamente modificato dall'art. 300, co. 1, D. Lgs. 21/2008. Si segnala che gli artt. 589 e 590 c.p. "Omicidio colposo" e "Lesioni colpose" sono stati recentemente modificati dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 15 febbraio 2018. In questo senso è stato inserito il seguente comma dall'art. 12, comma 2 della predetta legge: "Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni".

- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies);
- reati ambientali (art. 25 undecies)<sup>8</sup>;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)<sup>9</sup>;
- reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)<sup>10</sup>;
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n.146);
- frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)<sup>11</sup>;
- vendita illecita di titoli di accesso alle manifestazioni sportive (art. 1-sexies D.L. 24 febbraio 2003, n. 28)<sup>12</sup>;
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)<sup>13</sup>;

8 Detti reati comprendono le fattispecie di cui all'art. 2 del D. Lgs. 121/2011 e all'art. 1 della Legge n. 68 del 22 maggio 2015, tra cui il delitto di inquinamento ambientale ed il delitto di disastro ambientale. Il D.Lgs. 21/2018 ha abrogato l'art. 260 D.Lgs. 152/2006, introducendo il nuovo reato di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" di cui all'art. 452 quaterdecies c.p.. Come precisato nelle disposizioni transitorie del citato D.Lgs., il richiamo all'art. 260 D.Lgs. 152/2006 operato dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 deve intendersi riferito al nuovo art. 452 quaterdecies c.p. Peraltro, il D.L. 135/2018, convertito in L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188ter D.Lgs. 152/2006. In forza del dettato normativo il Ministero dell'ambiente ha provveduto all'introduzione di un "registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", che tuttavia non è ancora operativo. Medio tempore ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella versione ante modifica ad opera del D.lgs. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l'utilizzo del sistema tradizionale "cartaceo", ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'Art. 194-bis del D.lgs. 152/2006.

Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1 gennaio 2019 sono quindi quelle previste dall'Art. 258 del predetto D.lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010) e non più quelle imposte dall'Art. 260 bis del medesimo D.lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché senso latu "accessorie" alla norma relativa al SISTRI. Ciò incide sul perimetro dei reati presupposto di cui all'art. 25 undecies del Decreto in quanto non è da ritenersi più applicabile il riferimento all'art. 260bis D.Lgs. 152/2006. Tuttavia, il testo del Decreto Legislativo 231/2001 non è ancora stato aggiornato in relazione a quanto sopra esposto.

9 L'articolo 25 duodecies è stato modificato dall'art. 30, comma 4, della legge n. 161/2017. Tale modifica ha comportato l'aggiunta all'art. 25 duodecies dei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater; tali commi richiamano i reati descritti dall'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del testo unico di cui al D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii..

10 L'art. 25 – terdecies è stato inserito dalla L. n. 167/2017, pubblicata in GU il 27 novembre 2017 al Capo II ("Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza"), art. 5, comma 2 ("Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale – Caso EU Pilot 8184/15/JUST"). Tale reato presupposto prevede che i delitti a cui si fa rimando puniscano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini connessi al genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra. In tale contesto, si segnala che il 22 marzo 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale". Il decreto mira a realizzare una razionalizzazione della normativa penale al fine di renderla maggiormente conoscibile e ad evitare una caotica produzione legislativa di settore. A tal fine il decreto introduce il principio della "riserva di codice", in base al quale le disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale o se inserite in leggi organiche. In base a questo principio il decreto ha abrogato alcune fattispecie previste da leggi speciali, tra cui i reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 3 della legge 654/1975) e il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs 152/2006), entrambi richiamati nell'elenco dei reati presupposto del decreto 231 mediante rinvio alle norme indicate (art. 25 terdecies e art 25 undecies). Le disposizioni non rimangono prive di un rilievo penale dal momento che le medesime fattispecie sono state introdotte nel codice penale, rispettivamente, all'art. 604 bis c.p. (reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e all'art. 452 quaterdecies c.p. (reato di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). Con una disposizione di coordinamento il decreto prevede che i richiami alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle nuove norme del codice penale. Ne consegue che rimane ferma la responsabilità ex 231 per i reati suindicati.

11 L'art. 25 – quaterdecies è stato inserito dall'art. 5 L. n. 3/2019 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014"), pubblicata in GU il 16 maggio 2019. L'articolo 25 – quaterdecies richiama la commissione dei reati di cui agli articoli 1 (frode in competizioni sportive) e 4 (esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della L. n. 401/1989.

12 L'art. 1 – sexies del D.l. 28/2003 è stato modificato dal D.l. 53/2019, convertito dalla L. n. 77/2019. Tale modifica, oltre che interessare il comma 1 dell'articolo, ha contestualmente inserito il comma 1-bis, il quale afferma che "le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 231/01".

13 Articolo introdotto dall'art. 39, comma 2 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 e successivamente modificato dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157. L'articolo 25 quinquiesdecies richiama i delitti previsti dall'art. 2 e ss. del D. Lgs. 74/2000 e ovvero: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 2, comma 1 e comma 2-bis) per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia superiore

- contrabbando (art. 25 sexiesdecies<sup>14</sup>)

l'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società sono oggetto di approfondimento al paragrafo 2.5 della presente Parte Generale.

### **1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente**

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono anche i promotori, i consulenti e i partner, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;

---

o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3); il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8, comma 1 e comma 2-bis), per il quale sono previste sanzioni pecuniarie diverse qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, sia superiore o inferiore ad Euro 100.000; il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10) e il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (di cui all'art. 11). L'art. 25 quinquiesdecies è stato successivamente modificato dall'art. 5, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 75/2020, denominato "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale", avente ad oggetto il recepimento della c.d. Direttiva PIF. Tale modifica ha introdotto all'interno del perimetro dei reati rilevanti ai sensi del Decreto le fattispecie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000, dichiarazione infedele, all'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, omessa dichiarazione e all'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, indebita compensazione; la rilevanza di tali reati ai sensi del Decreto è inoltre subordinata alla loro commissione "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro".

14 L'art. 5, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 75/2020 ha introdotto all'interno del Decreto l'art. 25-sexiesdecies, il quale introduce nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto i reati di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale).

- il “vantaggio” sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615 e 23 maggio 2018, n. 38363), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell’illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all’esito del reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (Ord. 20 dicembre 2004), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell’ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell’ipotesi in cui, pur nell’assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell’interesse dell’ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l’occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad es., sono casi che coinvolgono gli interessi dell’ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. È importante inoltre evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società capogruppo. Il Tribunale di Milano (Ord. 20 dicembre 2004) ha sancito che l’elemento caratterizzante l’interesse di gruppo sta nel fatto che questo non si configura come proprio ed esclusivo di uno dei membri del gruppo, ma come comune a tutti i soggetti che ne fanno parte. Per questo motivo si afferma che l’illecito commesso dalla controllata possa essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all’ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell’esercizio dell’attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l’esclusione dell’ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell’ente possa essere esclusa.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da

un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

#### **1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo**

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a

scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente o muti la normativa di riferimento, in particolare quando siano introdotti nuovi reati presupposto.

### **1.5. I reati commessi all'estero**

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. per potere perseguire in Italia un reato commesso all'estero<sup>15</sup>;
- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

### **1.6. Le sanzioni**

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- *sanzione pecuniaria*: è definita dagli articoli 10, 11 e 12 del Decreto ed è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; la sanzione, infine, può essere ridotta della metà, come previsto dall'art. 12 del Decreto, e comunque non può essere superiore ad Euro 103.291,00 qualora:
  - i. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente

---

15 La Legge 3/2019 ha modificato gli artt. 9 e 10 del Codice Penale eliminando la necessità della richiesta del Ministro della Giustizia o dell'istanza/querela della persona offesa in ipotesi di commissione all'estero della maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione, rispettivamente dal cittadino o dallo straniero. Tali reati sono pertanto procedibili d'ufficio. Detta modifica ha rilievo anche sulla procedibilità nei confronti dell'ente dal momento che tali disposizioni sono richiamate dall'art 4 in questione.

non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

- ii. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Inoltre, la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- i. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ii. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Nel caso in cui dovessero concorrere entrambe le condizioni da ultimo esposte la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

- *sanzioni interdittive*: sono disciplinate dagli articoli 13, 14, 16 e 17 del Decreto e si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni in via generale ai sensi dell'art. 13 del Decreto, ma che nel caso di commissione dei reati di concussione, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione propria, è inasprita e sarà “*non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni*” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero “*non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni*”



ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Peraltro, nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'ente abbia tenuto "condotte collaborative" la sanzione interdittiva avrà una durata inferiore, che varia dai tre mesi ai due anni (cd. istituto del ravvedimento operoso, introdotto con la Legge 3/2019, al nuovo comma 5-bis del Decreto).

- *confisca*: è disciplinata dall'art. 19 del Decreto che stabilisce che con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere;
- *pubblicazione della sentenza di condanna*: è disciplinata dall'art. 18 del Decreto e può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

### **1.7. Le vicende modificative dell'ente**

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili

all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## **2. NALCO ITALIANA: LA SOCIETÀ E IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA STESSA**

### **2.1. Nalco Italiana – la Società**

Nalco Italiana, con sede legale a Roma e avente una sede secondaria in Tunisi (Tunisia), un ufficio commerciale in Lucca (LU), un ufficio in Vimercate (MB), un ufficio commerciale in Nichelino (TO) e un ufficio-magazzino, il quale svolge anche funzione di commercio all'ingrosso, in Montebelluna (TV) ed ha per oggetto:

- la vendita, la commercializzazione, l'esportazione, l'importazione e, in generale, il commercio, per conto proprio ovvero quale commissionario, di sostanze chimiche di ogni sorta, nonché di prodotti e sottoprodotti da esse derivati, di ogni articolo e materia inerente alla lavorazione, alla produzione, alla distribuzione, al magazzinaggio, al carico o imbarco di detti prodotti e sottoprodotti, nonché infine di apparecchi, di macchinari e di strumenti per uso sia indipendente sia connesso con le sostanze chimiche, i prodotti e sottoprodotti di cui sopra, o anche per l'uso connesso con le sostanze delle quali essi sono ingredienti e per la preparazione e trattamento di quelle altre sostanze delle quali essi sono elementi.
- la società, inoltre, potrà vendere e fornire – anche per conto di ovvero mediante altre società del

gruppo o soggetti terzi – servizi di assistenza e consulenza in relazione alle sostanze chimiche, prodotti e sottoprodotti di cui sopra, servizi di manutenzione, riparazione, installazione, assistenza e montaggio di impianti, di apparecchiature, di sistemi di automazione e controllo, inclusi a titolo esemplificativo, quelli per:

- i. il trattamento e la depurazione delle acque e dei fluidi di processo;
  - ii. i lavaggi chimici;
  - iii. il controllo analitico di acque, fluidi di processo, rifiuti e gas;
  - iv. la manutenzione e gestione di impianti industriali e civili;
- il collocamento, immagazzinamento, trasporto, spedizione ed in genere assistenza, riguardanti ogni sorta di sostanze chimiche e i loro prodotti e sottoprodotti, nonché di ogni articolo e materia inerente al magazzinaggio, al carico o imbarco di detti prodotti e sottoprodotti, apparecchi, macchinari, strumenti per uso sia indipendente sia connesso con le sostanze chimiche, i prodotti e i sottoprodotti di cui sopra.;
  - lo svolgimento, sia direttamente, sia tramite soggetti terzi:
    - i. della fornitura, a favore di altre società del gruppo, dei servizi amministrativi, contabili, finanziari e patrimoniali in genere, nonché della gestione delle paghe e dei contributi del personale e dell'implementazione dei sistemi contabili e di controllo interno;
    - ii. del coordinamento delle attività tecnico-finanziarie tramite la gestione, per conto proprio e di altre società del gruppo, dei flussi di cassa del gruppo (cash fooling);
    - iii. della fornitura, a favore delle altre società del gruppo, di servizi legali, fiscali, di gestione del personale, inclusi i rapporti con le associazioni sindacali, pubbliche relazioni, ricerca di mercato, servizi logistici, informatici e telematici, nonché ogni altra attività di servizio consentita dalle norme vigenti;

Nalco Italiana è stata costituita il 14 giugno 1996, è interamente di proprietà di Nalco Italiana Holding S.r.l. e fa parte del Gruppo Ecolab dal 2013. A seguito dell'incorporazione del gruppo Nalco all'interno del Gruppo Ecolab, vi è stata una riorganizzazione dei compiti delle società consociate; tale riordino ha riguardato lo spostamento di alcune delle attività, che originariamente erano in capo all'unica entità Nalco Italiana, in capo alla Nalco Italiana Manufacturing S.r.l. e la sottoposizione di entrambe le società, inoltre, ad un'unica proprietà identificata dalla Nalco Italiana Holding S.r.l..

Il riordino di cui sopra ha portato all'attribuzione, in capo a Nalco Italiana, della competenza per la gestione della vendita dei prodotti e servizi a marchio Nalco, in particolare legati ai brand "Nalco Water" e "Nalco Champion", sul territorio italiano e in alcuni paesi del Nord Africa e della competenza per la fornitura di servizi gestionali, amministrativi e organizzativi locali.

In particolare vengono esercitate direttamente da Nalco Italiana le seguenti Funzioni:

- *accounting*;
- *payroll*;
- *information technology*;
- SHE.

Le restanti Funzioni di *staff* sono gestite a livello centralizzato da parte di Ecolab S.r.l. e in particolare:

- *human resources*;
- *finance*.

Si precisa che le Funzioni di cui sopra sono incaricate – direttamente o a livello di supervisione - di molteplici processi e/o attività effettuate in nome e per conto della Società, secondo il vigente schema contrattuale di prestazione di servizi infragruppo. Tale assetto operativo riflette la compenetrazione esistente a livello strategico e decisionale tra le consociate italiane del Gruppo Ecolab.

Per quanto concerne la Funzione Vendite attualmente questa è divisa in:

- a) Divisione “*Light*”: che ricomprende i settori *Automotive*, *Food&Beverage* e *Institutional*;
- b) Divisione “*Heavy/Mining*”: che ricomprende i clienti della produzione di energia, le centrali termiche, il settore manifatturiero dell’acciaio e chimico su tutto il territorio italiano;
- c) Divisione “*Paper*”: avente ad oggetto l’industria cartaria;
- d) Divisione “*Downstream*”: che ha ad oggetto la vendita di programmi di trattamento presso industrie del settore petrolifero, nell’ambito della raffinazione e dei prodotti petrolchimici.

Il coordinamento delle attività di vendita e assistenza tecnica sul territorio è affidato a vari *District Manager* (DM), nello specifico a:

- NW251 Light Ovest
- NW254 Light Est
- NW257 Heavy/Mining Italy
- 0P241 Paper Italy
- DS2IT Downstream Italy
- .

## **2.2. Finalità del Modello di Nalco Italiana**

Con riferimento all’attuazione del D. Lgs. 231/2001, al fine di garantire al meglio il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività aziendali, il Gruppo Ecolab ha avviato un progetto di ampio respiro per l’implementazione - all’interno di ciascuna delle società italiane - di un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” conforme alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001.

Il presente documento rappresenta, quindi, l’ulteriore tassello nel percorso di costante aggiornamento richiesto dalla normativa, ai fini del riconoscimento della validità dei modelli di organizzazione ex D. Lgs. 231/2001. Come confermato infatti dalle Linee Guida di Confindustria e ribadito ormai in modo costante

dalla giurisprudenza, il tempestivo adeguamento del Modello al mutato panorama di riferimento, normativo ovvero organizzativo - societario, si pone quale requisito necessario per la concessione dell'esimente speciale di cui all'art.6 del citato Decreto.

Il Modello si prefigge di indurre i Destinatari ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire la sussistenza dei rischi di commissione dei reati nell'esercizio di determinate attività e, contemporaneamente, comprendere la portata, personale e societaria, delle possibili conseguenze in termini di sanzioni penali ed amministrative, in caso di commissione di reati.

Il Modello si propone dunque le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione a coloro che agiscono per conto della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di *risk management*;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo il rischio di commissione di reati, valorizzando i Presidi in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto.

### **2.3. Modello, Codice Etico e Procedure**

Il Gruppo Ecolab, di cui è parte anche Nalco Italiana, è da sempre sensibile all'esigenza che ogni attività aziendale si conformi ai valori ed alle politiche sancite all'interno del proprio Codice Etico disponibile nella versione tradotta in lingua italiana, per tutti i soggetti interessati, sul sito "Inside.Ecolab.com" e contenente i fondamentali principi cui il Gruppo da sempre si ispira, di fonte "Corporate" e perciò validi all'interno di tutto il Gruppo.

Detti principi, già contenuti nel richiamato Codice Etico sono oggetto di condivisione con i Destinatari. Ai Destinatari è pertanto richiesto di trattare ogni operazione aziendale relativa ai processi individuati come "sensibili" in conformità alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico.

Pertanto il Modello ed i principi in esso contenuti e il Codice Etico in quanto richiamato, sono reputati strumenti compatibili e destinati ad integrarsi vicendevolmente, in quanto ispirati ai fondamentali canoni di correttezza e trasparenza cui deve informarsi l'agire societario.

In forza dell'appartenenza della Società al Gruppo Ecolab, ciascuna attività svolta all'interno della Società è regolata da specifiche procedure del Gruppo Ecolab, oltre che dalle procedure del Gruppo Nalco e dalle procedure specifiche implementate dalla Società.

#### **2.4. Metodologia di predisposizione del Modello di Nalco Italiana**

Ai fini della predisposizione del Modello Organizzativo di Nalco Italiana, è stata effettuata un'indagine, condotta tramite uno specifico *risk assessment*, focalizzata sulle aree e Funzioni allo scopo di censire le principali attività/processi/infrastrutture/tecnologie presenti. Di conseguenza è stata valutata l'idoneità preventiva delle esistenti misure di contenimento (protocolli, procedure, prassi esistenti) e sono state poi analizzate le aree di attività che presentano profili potenziali di rischio, in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

Dall'appartenenza ad un unico Gruppo deriva analogamente la fruibilità di un unico database per le società ad esso afferenti, contenente le regole gestionali vigenti per tutte le consociate (procedura, policy, protocollo, regola generale e/o specifica, sia di applicazione corporate che locale), salve le specificità puntuali di Nalco Italiana.

#### **2.5. Struttura del Modello e reati rilevanti per Nalco Italiana**

Il presente Modello è costituito da una parte di carattere generale (“**Parte Generale**”) contenente i principi di diritto contemplati nel D. Lgs. 231/2001 ed integralmente recepiti al suo interno, a cui segue una “**Parte Speciale**” di carattere operativo, incentrata sulle maggiori aree di criticità rilevate.

Si rinvia alla Parte Speciale per il dettaglio dell'analisi inerente le singole ipotesi criminose contemplate dal D. Lgs. 231/2001 ed i rischi evidenziati nel contesto della Società. Con riferimento al novero delle aree/attività sensibili, l'analisi è stata circoscritta alle fattispecie ritenute esposte al rischio di reato, secondo un criterio probabilistico. Pertanto sono state oggetto di trattazione le seguenti fattispecie ex D. Lgs.231/2001:

- i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del D. Lgs. 231/2001);
- i reati societari (art. 25-*ter* del D. Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio (art. 25-*octies* del D. Lgs. 231/2001);
- reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001).

Anche per il futuro (e salve le eventuali diverse valutazioni anche in ragione del mutato contesto aziendale o dell'ampliamento dell'attività sociale), a fronte dell'analisi condotta, si è ritenuto che l'accadimento delle ulteriori fattispecie di reato non comprese nell'elenco che precede sia da considerarsi remoto nel contesto della Società.

Ciò detto, la Società valuta costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

## **2.6. Modifiche ed aggiornamento del Modello**

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera dell'Organo Amministrativo, anche, se del caso, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dalle competenti funzioni aziendali in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, l'Organo Amministrativo della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo avere sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta all'Organo Amministrativo, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera delle Funzioni interessate. Tali modifiche saranno oggetto di ratifica da parte del primo Consiglio di Amministrazione utile. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate.

## **2.7. Destinatari del Modello**

Il Modello di Nalco Italiana si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo

nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma;

- ai dipendenti della Società, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaborazioni coordinate e continuative, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- ai lavoratori somministrati;
- a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali, a titolo di esempio, legali, consulenti, procuratori;
- ai fornitori, agli appaltatori e agli agenti della Società;
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, partner in joint-venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business.

Il Consiglio di Amministrazione ed i responsabili titolari di rapporti con controparti si coordinano con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Società.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso, nonché nel Codice Etico e nei Presidi.



### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1. Funzione**

La Società istituisce, in ottemperanza all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull'efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Società o al quadro normativo di riferimento.

#### **3.2. Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- *autonomia e indipendenza*: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei presidi di controllo, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto all'Organo Amministrativo.

Inoltre, per garantire maggiormente l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche,

trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società.

Inoltre, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- ✓ ricoprire all'interno di Nalco Italiana o di altra società del Gruppo Ecolab incarichi di tipo operativo (per tali intendendosi i conferitari di deleghe e/o procure);
  - ✓ essere coniugi, parenti o affini entro il quarto grado degli Amministratori di Nalco Italiana o di altra società del Gruppo Ecolab;
  - ✓ trovarsi in qualsiasi altra situazione di conflitto di interessi.
- *professionalità*: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e di consulenza.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico *budget* di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.;

- *continuità d'azione*: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma

essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza di Nalco Italiana è composto, nel rispetto dei criteri di cui sopra, in forma collegiale da tre componenti, di cui due esterni e uno interno, ciascuno dei quali destinatario di apposita lettera aziendale di incarico e/o nomina da consegnare all'atto del conferimento; una copia della medesima lettera resterà agli atti della Società.

La carica di Presidente dell'OdV è ricoperta da uno dei due membri esterni.

### **3.3. Requisiti di eleggibilità**

A tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa *ex art.* 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - ✓ per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/2001;
  - ✓ per un qualunque delitto non colposo;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stati sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di componente dell'OdV o la decadenza dalla carica stessa.

### **3.4. Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso**

L'Organo Amministrativo nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati.

I componenti dell'OdV possono essere rieletti.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV continua comunque a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina del nuovo Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione.

La revoca dall'incarico di componente dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Organo Amministrativo per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri componenti dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

È fatto obbligo per ciascun componente dell'OdV di comunicare all'Organo Amministrativo, tramite il Presidente dell'OdV stesso, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. L'Organo Amministrativo revoca la nomina del componente dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

### **3.5. Attività e poteri**

Rientrano nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza della società Nalco Italiana tutte le tipiche attività di analisi per la valutazione in ordine all'efficacia preventiva del Modello in ordine ai reati ex D. Lgs. 231/2001 e di vigilanza sull'attuazione dello stesso, inclusa la rilevazione delle eventuali violazioni.

Analoga importanza ha inoltre la vigilanza sull'attività di aggiornamento del Modello sia in dipendenza da modifiche normative, che di mutamenti organizzativi conseguenti a cambiamenti della struttura societaria: nei casi di modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, l'OdV proporrà agli organi aziendali competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che riterrà opportuni.

In particolare rientrano tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza le seguenti attività:

- la verifica periodica, nell'ambito delle aree a rischio reato, di singole operazioni o atti;
- la verifica a campione e senza preavviso, nelle aree a rischio reato sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;

- il costante monitoraggio delle aree/attività sensibili e della loro evoluzione, anche mediante informazioni richieste ai responsabili di ciascuna funzione;
- la raccolta delle segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente in ordine a:
  - ✓ eventuali criticità delle misure introdotte dal presente Modello;
  - ✓ violazioni delle stesse;
  - ✓ ogni situazione fonte di potenziale esposizione al rischio di reati ex D. Lgs. 231/2001;
- la raccolta, la conservazione e la gestione, in un archivio appositamente dedicato, delle documentazioni inerenti:
  - ✓ le informazioni raccolte o pervenute nello svolgimento della propria attività;
  - ✓ l'evidenza delle varie attività svolte;
  - ✓ la documentazione relativa agli incontri con gli organi societari cui l'Organismo Vigilanza riferisce;
- la verifica, anche all'interno di ciascuna singola area a rischio di reato, dell'attuazione da parte di tutti i responsabili aziendali di idonee procedure di diffusione ed informazione.

L'Organismo di Vigilanza dispone delle risorse finanziarie necessarie ed adeguate allo svolgimento delle proprie attività di vigilanza definite nel c.d. "Piano di Lavoro". L'entità di tali risorse finanziarie viene determinata all'inizio di ogni esercizio sociale (salvo che per il primo anno di attività) di concerto tra l'OdV medesimo ed i vertici aziendali, sulla base delle attività ispettive programmate per l'esercizio stesso. L'OdV può inoltre servirsi del supporto di consulenti esterni, con totale sopportazione dei costi a carico del proprio budget, pur mantenendo la titolarità delle attività ispettive. L'OdV può altresì avvalersi, a seconda delle proprie necessità, dell'ausilio di tutte le strutture aziendali presenti in Nalco Italiana.

### **3.6. Attività di reporting da parte dell'OdV**

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione al quale riporta i risultati della propria attività.

Le attività di reporting possono riassumersi come di seguito:

- relazioni periodiche annuali inerenti i risultati del proprio operato e delle attività di vigilanza, manutenzione ed aggiornamento del Modello, nonché il riscontro di eventuali violazioni del sistema di controllo esistente;
- nei casi più gravi, immediata comunicazione di eventuali accadimenti e circostanze che evidenzino criticità o rischi del Modello.

### **3.7. Flussi informativi verso l'OdV**

Ai fini di un'effettiva e completa vigilanza sull'efficacia del presente Modello, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 231/2001, le strutture operative e manageriali della Società e/o del Gruppo Ecolab, ove rilevanti, hanno l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni

potenzialmente rilevanti onde accertare eventuali violazioni del Modello.

Tale obbligo, di particolare importanza nelle aree individuate come “sensibili” a seguito della “mappatura dei rischi”, prevede il reporting sia delle risultanze delle attività di verifica sia di ogni anomalia potenziale od eventualmente verificatasi.

A mero titolo esemplificativo si elencano di seguito alcune categorie di informazioni che debbono necessariamente essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da Soggetti Subordinati e/o Soggetti Apicali nei confronti dei quali la Magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le risultanze di eventuali commissioni d’inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all’attuazione del presente Modello all’interno della Società ed ai relativi esiti;
- le risultanze degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle sanzioni irrogate, con le relative motivazioni.

La già ricordata circostanza della collocazione della Società all’interno di una struttura di gruppo, comportando una profonda compenetrazione a livello decisionale tra le diverse entità, impone, quanto meno in via tuzioristica, di estendere il suddetto obbligo di comunicazione anche a coloro i quali, benché formalmente dipendenti di altra consociata del Gruppo Ecolab, vengano a conoscenza di informazioni rilevanti riguardanti Nalco Italiana.

Infatti, anche Nalco Italiana – al pari di ogni altra consociata del Gruppo Ecolab – subisce i riflessi di scelte e strategie di matrice corporate operate a livello divisionale/regionale. Inoltre anche nell’attuazione del processo decisionale interno, la Società non può prescindere dalla valutazione dell’interesse del Gruppo. Tale circostanza, a livello operativo, si traduce in un processo di condivisione delle principali decisioni tra tutti i vertici delle altre consociate del Gruppo Ecolab.

A tal fine l’Organismo di Vigilanza, ove necessario od opportuno, può richiedere alle singole funzioni aziendali, anche di altre consociate del Gruppo, la trasmissione di tutte le ulteriori informazioni che ritenga utile acquisire ai fini delle sue attività di controllo. Può altresì interagire con gli Organismi di Vigilanza insediati presso le altre consociate.

Le segnalazioni all’OdV, formulate per iscritto e in forma non anonima, potranno pervenire anche da parte di terzi; in generale le segnalazioni potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello, comportamenti difforni dai principi etici del Gruppo Ecolab, anomalie o atipicità riscontrate nell’espletamento dell’attività.

L’OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole

discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal proposito, si segnala inoltre in tema di flussi informativi, l'entrata in vigore della legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (sistema noto come *whistleblowing*), la quale introduce nell'ordinamento nazionale un sistema di tutela del dipendente o collaboratore ("*whistleblower*") che segnala illeciti nel settore privato, e ciò mediante l'introduzione all'art. 6 del Decreto dei commi i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In tale contesto, ciascun ente si impegna a predisporre:

- uno o più canali informativi (di cui almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante), che consentano ai soggetti apicali e ai soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza (detti anche *whistleblower*) di presentare segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello stesso di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, che siano però fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- tutte le misure idonee a garantire il rispetto dell'anonimato del *whistleblower* nonché il divieto di atti di ritorsione e/o discriminatori diretti o indiretti (compresi il licenziamento discriminatorio e il mutamento delle mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c.), nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché l'obbligo per le imprese di prevedere sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le previsioni introdotte dalla Legge 179/2017 sono pienamente in linea con la politica e la prassi del Gruppo Ecolab, di cui è parte anche Nalco Italiana, che da sempre osserva gli standard etici più elevati, volti alla creazione di un ambiente di lavoro esente da comportamenti inadeguati o illegali e in cui ogni risorsa si senta legittimata a condividere dubbi o preoccupazioni senza timore di ritorsioni.

A tal fine è presente un sistema di segnalazione delle violazioni del Modello e/o Codice Etico che prevede quanto segue.

- La possibilità di utilizzare i seguenti canali di comunicazione per l'effettuazione delle segnalazioni:
  - compilazione del form "*Incident Reporting*", disponibile nella sezione "Codice di Condotta" della rete intranet aziendale, che consente anche la possibilità di effettuare la segnalazione in anonimato;

- segnalazione telefonica, anche in forma anonima, effettuata al numero verde unico, gestito direttamente dalla Funzione *Corporate* incaricata della gestione a livello globale delle tematiche in materia di “*ethics and compliance*”, attivo 24 ore su 24, debitamente reso noto tramite pubblicazione sul portale aziendale, con addebito a carico del ricevente;
- invio di segnalazione tramite email ad indirizzo specifico;
- invio di segnalazione tramite mezzi alternativi, quali posta convenzionale, indirizzata alla medesima Funzione *Corporate*;
- invio di segnalazione tramite posta convenzionale indirizzata presso le sedi sociali, all’attenzione della locale Funzione HR e, per conoscenza, all’Organismo di Vigilanza.

- L’analisi dei fatti oggetto di segnalazione.

Ricevuta la segnalazione di cui sopra e informato l’OdV, quest’ultimo avvierà un ciclo di verifiche interne (ad es. mediante audit - anche senza preavviso – riguardanti le Funzioni/aree interessate; la richiesta di documentazione aziendale; sopralluoghi in loco etc.). Di tali attività sarà mantenuta traccia mediante redazione di apposita reportistica, sempre nel rispetto della riservatezza del segnalante. Ad esclusiva discrezione dell’Organismo di Vigilanza, verifiche di contenuto analogo potranno altresì essere condotte anche in presenza di segnalazioni di presunti illeciti che, pur non ricompresi tra i reati presupposto individuati dal Decreto, risultino contigui rispetto a singole fattispecie tipizzate da quest’ultimo, ovvero siano di rilevante gravità per la Società, anche alla luce delle eventuali conseguenze e ripercussioni sul piano reputazionale.

- Le conseguenze per i casi di maggiore gravità.

Nei casi più gravi ed in presenza del positivo riscontro delle verifiche condotte internamente dalle Funzioni deputate (HR e/o singole Funzioni coinvolte nella segnalazione) l’OdV potrà altresì suggerire all’Organo Amministrativo di procedere con la trasmissione alle competenti Autorità dei fatti oggetto di segnalazione, sempre nel rispetto della riservatezza del segnalante, salvo diversa previsione da parte della normativa applicabile.

- Le conseguenze per il caso di accertate ritorsioni.

In caso di comprovate ritorsioni, debitamente indagate, l’OdV di concerto con le funzioni aziendali competenti e/o coinvolte, potrà suggerire all’Organo Amministrativo l’adozione delle opportune azioni disciplinari.

Si richiama, inoltre, quanto previsto nei documenti denominati “*Code Investigation Process*”, relativo al processo “istruttorio” che trae origine dalla segnalazione, ed “*Ecolab Europe Code of Conduct helpline general information*”, che contiene delle linee guida relative alle segnalazioni.



Inoltre, per tutti i Destinatari del Modello vige l'obbligo di segnalazione tempestiva nei confronti dell'OdV con riguardo ad ogni anomalia o criticità riscontrata nell'attuazione dei Presidi e – soprattutto – ogni violazione del Modello, ovvero delle procedure ad esso sottese e/o del Codice Etico.

Tali segnalazioni possono essere indirizzate all'OdV al seguente indirizzo di posta elettronica: [odv.nalcoitaliana@ecolab.com](mailto:odv.nalcoitaliana@ecolab.com).

Ai sensi della Legge n. 179/2017 a tutela del c.d. *whistleblowing* nel settore privato, si rammenta che gli autori di tali segnalazioni saranno tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta derivante dalle stesse e sarà assicurata la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi previsti dalla normativa applicabile e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

#### **4. PRESTAZIONI DA PARTE DI TERZI**

Le prestazioni di beni, lavori o servizi, che possano riguardare attività sensibili, da parte di terzi (che non siano altre società facenti parte del Gruppo) devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto deve prevedere, in capo alla controparte contrattuale della Società:

- l'obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società stessa in forza di obblighi di legge;
- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico, nonché le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e ad operare in linea con essi;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Società stessa.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per Nalco Italiana di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. risoluzione del contratto, applicazione di penali, ecc.), laddove sia ravvisata una violazione dei punti precedenti.

## **5. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **5.1. Principi generali**

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. Pertanto costituisce elemento determinante nella costruzione del Modello l'adozione di uno specifico codice disciplinare recante un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione della norma, nonché dei protocolli/procedure previsti dal Decreto e posti alla base del Modello adottato. Simili violazioni ledono, infatti, il rapporto di fiducia instaurato con la Società e di conseguenza devono comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico, e delle misure previste dal Modello o dai Presidi, da parte di dipendenti o dirigenti della Società stessa, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c..

### **5.2 Presupposti**

L'applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito contemplate prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole aziendali di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i Destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale in conseguenza del comportamento tenuto.

Il presente sistema disciplinare è stato realizzato in osservanza delle vigenti disposizioni di legge in tema di lavoro.

Per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, ai sensi del presente disciplinare, queste devono rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto. Pertanto il presente sistema disciplinare, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, dovrà essere portato a conoscenza di tutti i Dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Inoltre, in considerazione del sistema delle relazioni sindacali esistenti e di quanto prescritto al riguardo dai contratti collettivi di lavoro specificatamente applicabili al personale della Società, non sono state previste modalità e sanzioni ulteriori rispetto a quelle già codificate e riportate nei citati contratti collettivi e negli accordi sindacali.

Ogni inosservanza delle previsioni organizzative e regolamentari contenute nel Modello sarà proporzionata - sotto il profilo della sanzione - alla gravità del comportamento ed anche al rischio potenziale di reato.

Eventuali inosservanze da parte del dipendente o collaboratore tenute in base ad espressa disposizione del superiore gerarchico o funzionale saranno opportunamente valutate.

### 5.3 Misure nei confronti dei dipendenti

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il lavoratore debba osservare nello svolgimento delle proprie mansioni le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro.

In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicabile. Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. "**Statuto dei Lavoratori**") e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Il presente sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi:

- le norme disciplinari devono essere portate a conoscenza dei dipendenti, sia mediante affissione in luogo pubblico ed accessibile a tutti, sia - all'occorrenza - mediante appositi corsi formativi;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 (dieci) giorni;
- deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l'addebito.

In particolare la Società nel comminare sanzioni per i propri dipendenti si attiene ai seguenti criteri:

- il comportamento del lavoratore dipendente tenuto in violazione delle regole previste dal Modello e dal Codice Etico cui lo stesso rinvia, è definito illecito disciplinare;
- le norme disciplinari devono essere portate a conoscenza dei dipendenti, oltre che mediante affissione in luogo pubblico ed accessibile a tutti, anche mediante appositi corsi formativi ogni volta che se ne manifesti l'occorrenza;
- le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti dipendenti che rientrano tra quelle indicate dal codice disciplinare aziendale sono quelle di cui al vigente CCNL per i dipendenti della Società e nel rispetto delle procedure e normative;
- le categorie di fatti o atti sanzionabili sono quelli specificamente indicati nel presente Modello nelle Parti Speciali. Tali categorie descrivono i comportamenti da sanzionare in funzione del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate. Le sanzioni saranno graduate a seconda della loro gravità;
- il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal Modello, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla Società o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- ✓ richiamo verbale;
  - ✓ richiamo scritto;
  - ✓ multa;
  - ✓ sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
  - ✓ licenziamento;
- nella valutazione del comportamento posto in essere in contrasto con le succitate regole la Società prende in considerazione altresì:
    - ✓ l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia in relazione alla prevedibilità dell'evento;
    - ✓ il comportamento complessivo tenuto dal lavoratore, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
    - ✓ le mansioni proprie del lavoratore;
    - ✓ altre eventuali circostanze che accompagnano la violazione;
  - il lavoratore che violi gli esistenti protocolli/procedure aziendali, anche redatti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, incorre nel provvedimento di richiamo scritto;
  - il lavoratore che, essendo già stato richiamato, persista nella violazione di cui sopra e continui a tenere un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, incorre nel provvedimento della sanzione pecuniaria. La multa potrà essere d'importo pari ad un massimo di tre ore di retribuzione base da devolvere ad un'organizzazione di solidarietà;
  - il lavoratore il quale, nello svolgimento delle proprie mansioni e violando i protocolli/procedure previsti dal presente Modello, danneggi la Società o la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei propri beni, è sospeso dal servizio e dalla retribuzione. Nel medesimo provvedimento incorre il lavoratore che, già destinatario di una multa, persista nella violazione o continui ad adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
  - il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
  - il lavoratore che, operando nelle aree/attività individuate nel Modello come "a rischio", adotti un comportamento palesemente in violazione con le prescrizioni del Modello, tale da comportare sanzioni *ex* D. Lgs. 231/2001 direttamente a carico della Società, incorre nel provvedimento del licenziamento. Resta ferma, ove ricorra, la sua responsabilità di carattere penale.
- La gravità della sanzione (licenziamento) è collegata alla gravità del pregiudizio per la Società e comporta il venir meno della fiducia da parte della Società nei confronti del lavoratore.

Il medesimo provvedimento (licenziamento) è previsto per il lavoratore che, già sospeso dal servizio e dalla retribuzione, persista nelle violazioni già sanzionate o continui a tenere un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

In conformità alle vigenti leggi ed agli accordi sul contratto collettivo, è salvo ogni diritto della Società nei confronti del dipendente per il risarcimento dei danni derivanti per effetto di qualcuna delle violazioni di cui sopra.

#### **5.4. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, dei protocolli/procedure aziendali previsti dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente CCNL che si applica alla controparte.

In presenza di dirigenti legati alla Società da contratti di consulenza, di collaborazione o altra qualsivoglia veste giuridica, si osservano le misure di cui al successivo paragrafo 5.6.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure previste dal Modello, che dalle norme comportamentali previste dal Decreto, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni regolamentari e di legge.

#### **5.5. Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo e/o del Collegio Sindacale della Società**

L'Organismo di Vigilanza che riscontri la violazione, da parte di membri dell'Organo Amministrativo della Società, di disposizioni di legge o del Modello ovvero del Codice Etico Nalco Italiana ne informa i restanti membri. Questi provvedono ad assumere le opportune iniziative.

La violazione di protocolli e/o procedure aziendali, così come l'adozione di provvedimenti comunque in contrasto con il Modello, ove attuate nell'esercizio delle proprie attribuzioni, possono inoltre essere fonte di risarcimento del danno ex art. 2392 c.c..

Nei casi di violazioni più gravi, da cui possano derivare inadempimenti di particolare entità a carico della Società, sono altresì esperibili i seguenti rimedi:

- ✓ revoca di una o più deleghe o procure (ove presenti);
- ✓ revoca dalla carica ex art. 2383 c.c., anche in assenza di giusta causa, ove risulti compromesso il rapporto fiduciario e pertanto impedita la stessa prosecuzione del rapporto organico.

In caso di violazione commessa direttamente da parte del Collegio Sindacale (ove nominato) o suoi singoli

membri dei principi di cui al Modello ovvero dei protocolli/procedure aziendali, l'OdV informerà tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle opportune iniziative previste dalle vigenti normative.

#### **5.6. Misure nei confronti di Soggetti Terzi**

Nei contratti e negli accordi stipulati dalla Società con terzi, quali consulenti, collaboratori esterni, partner e simili, sono/verranno inserite specifiche clausole risolutive espresse per la violazione di ogni comportamento posto in essere da tali soggetti - o da loro incaricati - che risulti in contrasto con i principi contenuti nel Modello o nel Codice Etico, laddove comporti il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

## **6. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE AZIENDALE – DIFFUSIONE DEL MODELLO**

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dall'Organo Amministrativo, che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (ad es. intranet aziendale, apposite *brochure*, ecc.) la loro diffusione e conoscenza ai Destinatari, anche esterni alla Società, oltre che alla collettività in generale.

La formazione del personale aziendale relativa al Modello è affidata operativamente all'Organo Amministrativo che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Società, garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i Destinatari interni alla Società.

La Società assicura la formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le Funzioni aziendali. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi. A tal fine la Società organizza appositi corsi formativi - anche in modalità on line - sulle materie ricadenti nel perimetro applicativo del D. Lgs. 231/2001, con la creazione di un archivio elettronico dedicato. Tutto il materiale condiviso, come l'elenco delle materie trattate e dei soggetti aziendali partecipanti, è conservato presso la Società.

Infine, la Società provvederà ad organizzare appositi corsi o seminari laddove si riscontri una specifica esigenza formativa.

L'Organo Amministrativo, inoltre e a mero titolo esemplificativo, potrà:

- richiedere, in sede di selezione del personale, la condivisione dei valori sottesi al presente Modello con il conseguente impegno al loro rispetto;
- predisporre idonei strumenti per garantirne la conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello, tra cui:
  - ✓ attività formativa iniziale per la prima diffusione del Modello, o a seguito di aggiornamento dello stesso;
  - ✓ interviste in caso di necessità di revisione del Modello;
  - ✓ seminari di aggiornamento, in seguito a revisione del Modello;
  - ✓ informativa all'atto di assunzione per tutti i neo-assunti;
  - ✓ comunicazioni di rilevanza 231 in caso di necessità o urgenza, anche tramite collocazione di tali comunicazioni in un'apposita sezione della intranet aziendale, dedicata all'argomento ed aggiornato nei contenuti a cura dei componenti dell'OdV;
- per gli altri soggetti (quali ad es. soggetti non apicali, collaboratori):
  - ✓ informativa nella lettera d'assunzione per i neo-assunti;
  - ✓ nota informativa interna;



- ✓ comunicazioni occasionali in caso di aggiornamento del Modello;
- ✓ partecipazione ad attività di formazione specifica sulle materie rientranti nel perimetro applicativo del D. Lgs. 231/2001;
- per i Soggetti Terzi (clienti /fornitori) a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività aziendali:
  - ✓ inserzione nei relativi contratti di una clausola di ottemperanza.

# PARTE SPECIALE

---

## INTRODUZIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (*risk assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le attività sensibili, e dei protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate.

In relazione ai Presidi, oltre quelli indicati puntualmente nelle singole Parti Speciali che seguono, la Società ha implementato un set di procedure, da intendersi richiamate ove applicabili, suddivise per origine, ovvero aziendale o di Gruppo, e per materia/attività svolta, rinvenibili nel database Ecolab Sharepoint, disponibile all'indirizzo <https://ecolab.sharepoint.com/sites/QHSSE/SitePages/Home.aspx>. in particolare nelle sezioni EU DMS (*European Document Management System*) e BlueVIEW (contenente le procedure *Nalco Global*) qualora si tratti di procedure *Corporate* o *Global Policies*.

**PARTE SPECIALE A**  
**REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA**  
**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

## A. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

### A.1. Premessa

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle *Authority*, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- *potere autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- *potere certificativo*, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i

NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

## **A.2. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società, seppur con diversi gradi di rilevanza, i seguenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee**, previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;

- **induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319-*quater*<sup>16</sup> c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (“*pene per il corruttore*”), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-*bis*, 319-*ter* e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità;

- **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.;
- **peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri**, previsto dall'art. 322-*bis* c.p.<sup>17</sup>, e ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:
  - ✓ ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
  - ✓ ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
  - ✓ alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
  - ✓ ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità

<sup>16</sup> L'articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2020 il quale ha introdotto al secondo comma dell'art. 319 *quater* dopo “tre anni” le parole “ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o profitto sono superiori ad Euro 100.000”.

<sup>17</sup> Come da ultimo modificato dal D. Lgs. 75/2020.

Europee;

- ✓ a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ✓ ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- ✓ alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ✓ ai membri delle assemblee parlamentari o internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali;
- ✓ alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione;

Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- ✓ alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- ✓ a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;

- **Traffico di influenze illecite**, previsto dall'art. 346-*bis* c.p. (il cui perimetro di applicazione è stato ampliato dalla L. 3/2019, che ha peraltro provveduto a introdurlo nel novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto), e costituito dalla condotta di chi, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, oppure indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.



### **A.3. Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili e strumentali, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

- selezione e gestione del personale;
- gestione degli omaggi;
- gestione dei rapporti con la P.A.;
- gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

### **A.4. Protocolli generali di prevenzione**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di cui alla presente Parte Speciale A.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività sensibili individuate al paragrafo precedente è in linea generale fatto divieto ai Destinatari di influenzare le decisioni degli esponenti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal Decreto. Gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, nazionali o comunitarie, in ogni caso con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni in natura provenienti, in forma diretta o indiretta, da esponenti, organi, rappresentanti, membri, dipendenti e consulenti di funzioni pubbliche, di Amministrazioni Pubbliche, di partiti o movimenti politici, di enti pubblici, di società

pubbliche e, comunque, da qualsivoglia funzionario pubblico in cambio di prestazioni afferenti alle sue funzioni o qualifiche (anche con la finalità di assecondare il comportamento induttivo del pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio);

- intraprendere contatti o favorire gli interessi della Società tramite elargizioni illegali di denaro, di beni di valore o concessione di vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere per sé, per la propria Funzione, per la Società o per un'altra consociata del Gruppo Ecolab, qualsivoglia prestazione o facilitazione o atto pubblico di favore;
- offrire o distribuire denaro, omaggi e/o qualsiasi altra forma di regalia, al di fuori di quanto previsto dalle procedure aziendali, a dirigenti, funzionari e/o dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o a loro parenti, sia italiani che stranieri che possa influenzare, o che possa essere inteso a influenzare, l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti devono, peraltro, caratterizzarsi sempre o per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* della Società;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata, anche attraverso l'esibizione di documenti o dati falsi o alterati ovvero l'omissione di informazioni dovute al fine di orientarne a proprio favore le relative decisioni;
- fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di Nalco Italiana, intrattengano rapporti con l'Autorità Giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) o con esponenti di organi di controllo, di conformarsi alle regole comportamentali sopra descritte, in quanto applicabili anche a tali rapporti.

#### **A.5 Protocolli specifici di prevenzione**

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi. Si rimanda inoltre alle procedure adottate dalla Società o dal Gruppo Ecolab ed indicate nel prosieguo.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e gestione del personale**, i Destinatari a ciò preposti sono tenuti a:

- operare, nella selezione del personale, in base ai principi di meritocrazia e pari opportunità senza alcuna discriminazione ed in relazione alle sole effettive esigenze della Società;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, con le responsabilità/compiti assegnati e in linea con quanto previsto dalle procedure societarie applicabili;
- non assumere o promettere l'assunzione a soggetti pubblici (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano avuto rapporti con la Società (ad es. in caso di rilascio di autorizzazioni; verifiche ispettive etc.), salvo che l'assunzione sia giustificata da effettive esigenze e non sia identificabile come utilità conseguente a violazione o promessa violazione dei doveri d'ufficio di un soggetto pubblico;
- non promettere o concedere assunzioni/avanzamenti di carriera a personale dipendente che risulti vicino o gradito a soggetti pubblici in assenza di reale giustificazione.

\*

Per quanto concerne le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con la PA** e in particolare per:

- **l'esecuzione di adempimenti o comunicazioni obbligatorie;**
- **per la gestione dei rapporti in occasione di incontri personali, visite o ispezioni;**
- **per le operazioni riguardanti la gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie e della redazione delle comunicazioni sociali;**

i Destinatari a ciò preposti sono tenuti a:

- evitare che gli esponenti della Pubblica Amministrazione si interfaccino con esponenti della Società diversi da quelli espressamente deputati/autorizzati/delegati alla gestione del rapporto con soggetti pubblici;
- mantenere i contatti con gli uffici competenti solamente per via elettronica, ogni volta che ciò sia possibile, assicurando in ogni modo la tracciabilità delle attività svolte;
- fornire puntuali indicazioni ad eventuali consulenti o terzi agenti della Società qualora questi debbano, in nome o per conto della Società, interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, prevedendo che i rapporti si svolgano, ogni volta che ciò sia possibile, per via elettronica e assicurando la tracciabilità delle attività svolte;

- trasmettere le richieste di documentazione per via telematica o, solo nel caso di espressa previsione, secondo le modalità di volta in volta previste dall'Ente Pubblico di riferimento;
- garantire in caso di visite ispettive o altre ipotesi di contatto personale con funzionari pubblici, che agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due esponenti della Società; in tale contesto, informare senza ritardo il proprio superiore e/o datore di lavoro e l'OdV di eventuali comportamenti anomali o volti ad ottenere favori, elargizioni di danaro od altre utilità posti in essere da soggetti della P.A., nonché di qualunque criticità, conflitto di interesse o eventuali comportamenti ambigui nell'ambito di tali rapporti;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di uno specifico report interno relativo ad incontri e comunicazioni rilevanti intrattenuti sia presso la sede della Società che all'esterno;
- garantire che il proprio superiore gerarchico e l'Organo Amministrativo siano adeguatamente informati di ogni istanza per il rilascio di concessioni/autorizzazioni/registrazioni;
- prestare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di richieste di chiarimenti, e più in generale nell'intrattenimento di rapporti con gli Enti Pubblici, una fattiva collaborazione rendendo altresì dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- garantire e verificare che i rapporti con la Pubblica Amministrazione per quanto riguarda le attività fiscali, la gestione delle risorse finanziarie e delle operazioni straordinarie, nonché le attività relative alla gestione della contabilità e delle comunicazioni sociali si svolgano osservando i principi di trasparenza, correttezza e veridicità delle informazioni trasmesse.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli omaggi**, i Destinatari a ciò preposti hanno il divieto di:

- promettere o effettuare omaggi a soggetti pubblici, italiani o stranieri, - incluse le sponsorizzazioni - per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di soggetti pubblici, italiani o stranieri che possano in qualsiasi modo influenzarne l'indipendenza di giudizio a vantaggio della Società stessa;
- offrire o promettere a soggetti pubblici o loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazione gratuita finalizzata ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa.

\*

Per quanto riguarda la gestione degli **affari fiscali**, delle **risorse finanziarie**, della **contabilità generale**, delle **operazioni straordinarie** e delle altre **comunicazioni sociali**, i Destinatari coinvolti hanno il divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, anche verso l'Amministrazione Finanziaria, oltre che tra le Funzioni - falsi, lacunosi o, comunque, non

rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, ad esempio mediante l'occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti, l'attività di controllo e revisione da parte di sindaci e/o revisori e l'attività di controllo e accertamento esercitata dall'Amministrazione Finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, le modalità e tempistica delle relative comunicazioni;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- osservare puntualmente gli obblighi previsti dalla normativa applicabile in caso di operazioni straordinarie (ad es. le eventuali comunicazioni obbligatorie verso l'Agenzia delle Entrate);
- verificare la coerenza e la veridicità della documentazione contabile, in particolare ad esempio confrontando le informazioni contenute nel documento di trasporto merce con quanto la Società abbia effettivamente ricevuto, verificando che le informazioni contenute nel documento di trasporto siano coerenti con quanto indicato nell'ordine di acquisto ed infine controllando che quanto indicato in fattura sia coerente con quanto descritto nell'ordine di acquisto.

## A.6. Presidi adottati dalla Società

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei Presidi di seguito elencati, di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- *Anticorruption Policy and Procedures*;
- procedure redatte in conformità alla normativa *Sarbanes Oxley Act* – c.d. *SOX*;
- regole di *corporate governance*, in particolare sui ruoli e responsabilità dei vertici e del *management* in tema di *segregation of duty* come regolamentato dalle relative procedure aziendali in essere (i.e. *global accounting and control policy* nell'ultima versione aggiornata);
- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali per la legittimazione e la rappresentanza nei confronti della P.A. (c.d. principio della spendita del nome);
- obbligo di reportistica periodica sui flussi economici-finanziari da parte dei soggetti incaricati, nei confronti del Gruppo Ecolab;
- esistenza di un'idonea attività di formazione del personale dipendente (ad es. con corsi di aggiornamento erogati *on-line*);
- separazione funzionale tra il soggetto che gestisce le attività e colui che presenta la documentazione di avanzamento (come da procedura *global accounting and control policy* nell'ultima versione aggiornata);
- procedure *Finance*, in specie quelle di seguito indicate:
  - ✓ *Global Signature, tra cui Umbrella policy; Segregation of Duties*;
  - ✓ *Asset Management*;
  - ✓ *Inventory*;
  - ✓ *Intercompany*;
  - ✓ *Accounting and Control*;
- *Travel Policy (global)*;
- obbligo di firma congiunta nella predisposizione della documentazione da presentare (come da procedura "*GS01- General Signature*" ed all'interno della *global accounting and control policy* nell'ultima versione aggiornata);
- HR03 Ricerca e Selezione.

## A.7. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, chiunque entri in contatto con la Pubblica Amministrazione in occasione di ispezioni, accertamenti e verifiche è tenuto a

segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione disciplinati nella presente Parte Speciale.

# **PARTE SPECIALE B**

## **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**



## **B. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1 DEL DECRETO)**

### **B.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte, sono considerati applicabili alla Società i seguenti delitti contro l'industria ed il commercio:

- **turbata libertà dell'industria o del commercio**, previsto dall'art. 513 c.p. e che punisce chiunque adoperi violenza o utilizzi mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- **illecita concorrenza con minaccia o violenza**, previsto dall'art. 513 *bis* c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- **frode nell'esercizio del commercio**, previsto dall'art. 515 c.p. e che punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita;
- **vendita di prodotti industriali con segni mendaci**, previsto dall'art. 517 c.p., e che punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, o qualità dell'opera o del prodotto.

### **B.2. Attività sensibili e protocolli di prevenzione**

La Società ha individuato la gestione delle attività commerciali quale attività sensibile, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-*bis*.1 del Decreto.

I seguenti principi di comportamento si applicano ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito delle attività commerciali.

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni relative alla Società, i Destinatari sono tenuti ad assicurare che:

- le attività poste in essere dalla Società, o comunque dalle Funzioni interessate, nei confronti dei concorrenti siano sempre improntate a principi di correttezza e trasparenza, nel rispetto della normativa applicabile in materia di concorrenza e antitrust;
- l'esecuzione dei contratti di cui è parte la Società sia ispirata a principi di trasparenza, correttezza, buona fede e diligente collaborazione;

- nelle attività di commercializzazione poste in essere dalla Società, garantire il rispetto delle procedure in materia di qualità del prodotto, assicurandosi che lo stesso sia conforme per qualità, quantità, provenienza e origine a quanto pattuito con l'acquirente;
- vi sia una adeguata attività di *report* di quanto svolto durante le attività commerciali, in particolare in caso di negoziazioni dirette con i clienti;
- informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico o l'OdV qualora si siano verificate situazioni anomale che potrebbero integrare le condotte dei reati richiamati.

È in ogni caso vietato:

- esercitare pressioni indebite, minacce o qualunque forma di violenza nei confronti dei concorrenti e/o di loro collaboratori o dipendenti;
- concludere accordi o intese con concorrenti in grado di minare la concorrenza;
- porre in essere attività fraudolente (tra cui l'uso di documenti falsi, raggiri, menzogne, illecita sottrazione di informazioni, etc.) allo scopo di acquisire vantaggi competitivi o danneggiare un concorrente, anche attraverso il boicottaggio della relativa attività o lo storno di dipendenti;
- minacciare i concorrenti di intraprendere azioni legali o altre misure nei loro confronti allorché tali misure siano consapevolmente pretestuose, infondate o volte esclusivamente a pregiudicare lo svolgimento dell'attività economica dei concorrenti.

### **B.3. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli di cui al paragrafo che precede, sono tenuti al rispetto delle procedure e *policies* adottate dalla Società e dal Gruppo Ecolab (ivi inclusa la procedura di “*recall*” per il caso sia necessario operare il ritiro dei prodotti dal mercato) applicabili alla gestione delle attività commerciali e ai rapporti con i clienti o eventuali *competitors*.

### **B.4. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo B.2 sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

# **PARTE SPECIALE C**

## **REATI SOCIETARI**

## C. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

### C.1. Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili (o astrattamente applicabili) alla Società i seguenti reati societari:

- **false comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- **impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- **indebita restituzione dei conferimenti**, previsto dall'art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli;
- **illegale ripartizione degli utili e delle riserve**, previsto dall'art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o accenti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- **operazioni in pregiudizio dei creditori**, previsto dall'art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori;
- **formazione fittizia del capitale**, previsto dall'art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione;
- **corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635 c.c. e costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e

liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona<sup>18</sup>, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;

- **istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2365-bis, c.c.; la fattispecie è volta a punire chi mira (senza riuscirvi) a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

Si rammenta che in caso di commissione dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista l'irrogazione della sanzione interdittiva. Peraltro, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) della L. 3/2019, è stata introdotta la procedibilità d'ufficio per i due reati in questione.

## **C.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati societari previsti dall'art. 25-ter del Decreto:

- selezione e gestione del personale;
- gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi;
- gestione delle attività commerciali;
- gestione degli omaggi;
- gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- gestione dei rapporti con Società di Revisione e/o sindaci (ove nominati);
- operazioni sul capitale o sugli utili della Società o relative ai conferimenti dei soci.

## **C.2 - bis. Focus sui delitti di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione**

Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati, le aree a rischio sono rappresentate sia da quelle, nel contesto delle quali, potrebbe derivare un beneficio da un accordo corruttivo realizzato nell'interesse della Società, sia da quelle che potrebbero essere coinvolte in attività strumentali alla creazione di provviste in denaro (destinate a fini corruttivi) ovvero nella gestione di utilità che potrebbero essere utilizzate come illecita "retribuzione".

Si riporta, di seguito, un elenco di processi aziendali ritenuti a potenziale rischio di commissione di reati, nonché quei processi aziendali che, pur non essendo direttamente coinvolti nelle attività a rischio,

---

<sup>18</sup> Così come modificato dal D. Lgs. 38/2017.

potrebbero nondimeno realizzare le condizioni o preconstituire i mezzi e gli strumenti per la commissione di fattispecie di reato:

- fatturazione/ciclo attivo (ad es. tramite imposizione di un sovrapprezzo nella vendita di beni o servizi alla società di appartenenza del corrotto);
  - fatturazione/ciclo passivo quale meccanismo di creazione della provvista (ad es. tramite emissione di fatture relative ad acquisti di merci inesistenti o in volumi differenti).
- Analogamente l'ipotesi corruttiva in discorso può realizzarsi ove lo stesso criterio governi la preferenza accordata nella scelta di collaboratori e consulenti;
- accordi restrittivi della concorrenza allo scopo, ad esempio, di formare cartelli per la fissazione dei prezzi dei prodotti o dei servizi offerti;
  - accordi per la predeterminazione di clausole contrattuali di favore.

A copertura dei rischi sopra descritti la Società ha predisposto una serie di presidi e misure di contenimento, che possono riassumersi come di seguito:

- esistenza di procedura di stretta osservanza in tema di selezione e qualificazione dei fornitori rilevanti ai fini della qualità del prodotto, valevoli per tutto il Gruppo Ecolab, con conseguente inserimento nella “vendor list” tramite valutazione interfunzionale/interdivisionale, rimessa cioè a più soggetti aziendali; i fornitori considerati “non rilevanti” ai fini che precedono vengono invece selezionati e qualificati in forza della *procurement policy*;

In particolare ogni nuovo acquisto ovvero modifica di contratto in essere richiede:

- ✓ molteplici livelli di approvazione anche sulla base dell'entità della spesa per l'acquisto/modifica richiesta;
  - ✓ l'utilizzo di un apposito *tool* globale per la gestione di acquisti/investimenti previa compilazione di un *form* (c.d. “CAR”) nel rispetto dei limiti di volta in volta stabiliti;
  - ✓ qualora i prodotti vengano acquistati da soggetti esterni al Gruppo Ecolab, i relativi contratti siano formalizzati per iscritto e siano eseguiti nel rispetto delle procedure adottate a livello del Gruppo Ecolab;
  - ✓ in sede preliminare di valutazione del fornitore vengono realizzati controlli a diversi livelli (ad es. visure camerali e verifica dei dati assicurativi);
- centralizzazione presso un'unica Funzione (*Procurement*) con risorse sia a livello *corporate* che locale, del processo di approvazione dell'ordine di acquisto per ogni tipo di fornitura o servizio, con previsione di soglie autorizzative diversificate e crescenti;
  - tracciabilità di tutti gli acquisti tramite sistema di gestione ordini e preventivi oggetto di approvazione congiunta da parte dei soggetti all'uopo autorizzati.
  - presenza di un listino prezzi per cui le eventuali variazioni in diminuzione, in caso di richiesta di sconto proveniente dalla Funzione *Sales*, sono consentite entro i limiti previsti e devono essere approvate da un Apicale della Divisione interessata (Sales Manager/Responsabile della Divisione).

- In ordine alla valutazione dei clienti, la vigente procedura di matrice *corporate* prevede:
  - ✓ verifica preliminare delle condizioni di solvibilità in relazione all’attribuzione del fido, effettuata direttamente da risorse della rete commerciale;
  - ✓ regole analoghe a quelle in tema di codifica dei fornitori. Senza previa codifica non è possibile alcun invio di materiale.
- In ordine alla scelta dei consulenti residua un margine di autonomia, ma anche in tal caso occorre l’osservanza delle regole in tema di selezione e qualificazione dei fornitori appena descritte.

Sono inoltre presenti i seguenti Presidi:

- procedure aziendali del Gruppo Ecolab quali in specie:
  - ✓ *Umbrella Policy*;
  - ✓ c.d. S.O.D.; *global accounting and control policy*;
  - ✓ General Signature Policy.

### **C.3. Protocolli generali di prevenzione**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nell’attività “sensibile” rispetto ai reati di cui al paragrafo C.1 che precede.

La condotta di Nalco Italiana è caratterizzata dal massimo rispetto della normativa vigente ed è fondata sui principi di trasparenza, correttezza e lealtà al fine di garantire l’integrità del capitale sociale, la tutela dei creditori e dei terzi che instaurano rapporti con la Società.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di base per le relative registrazioni contabili. I Destinatari, nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell’attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- astenersi dal promettere e/o dall'effettuare pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura a soggetti esterni alla Società per finalità estranee ai contratti in essere o per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute.

#### **C.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti la **selezione e gestione del personale**, i Destinatari a ciò preposti sono tenuti a:

- operare, nella selezione del personale, in base ai principi di meritocrazia e pari opportunità senza alcuna discriminazione ed in relazione alle sole effettive esigenze della Società;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato, con le responsabilità/compiti assegnati e in linea con quanto previsto dalle procedure societarie applicabili.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi** è necessario che:

- la documentazione relativa all'operazione sia conservata in un apposito archivio, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- condividere con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01, in particolare il Codice Etico;



- sottoporre i fornitori, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Ecolab, ad un processo di selezione che non si basi unicamente sulla valutazione economica della prestazione tenendo in considerazione criteri aggiuntivi (ad es. referenze commerciali);
- monitorare le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori o dei fornitori, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Ecolab, con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
- inserire nei contratti clausole che contemplino:
  - ✓ il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
  - ✓ la dichiarazione da parte del consulente, appaltatore o fornitore di ottemperanza agli adempimenti e cautele indicati nel Modello e nel Codice Etico;
  - ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione di attività commerciali**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi praticati dalla Società;
- garantire che eventuali sconti siano stati preventivamente approvati seguendo correttamente le procedure aziendali;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti, riportando adeguatamente al proprio superiore gerarchico, garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni trasmesse;
- comunicare senza ritardo al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per le controparti commerciali volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi;
- evitare di remunerare gli agenti in misura ulteriore rispetto a quanto contrattualmente pattuito;
- utilizzare i sistemi gestionali della Società per le attività di controllo, analisi e processo degli ordini ricevuti.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli omaggi**, per quanto questi siano solo marginalmente operati da parte della Società, i protocolli prevedono che:

- gli omaggi abbiano delle soglie di valore massimo prestabilite dalle *policies* del Gruppo Ecolab;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;

- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia elaborato annualmente un *report* di tutti gli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni effettuati;
- gli appartenenti alla Società si adeguino a quanto prescritto nella *policy* del Gruppo Ecolab "*Global Gifts Entertainment Guide*" qualora clienti o Soggetti Terzi dovessero effettuare regali o omaggi in generale, di qualsiasi natura, valore ed entità essi siano.

\*

Per quanto riguarda la **gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**, i Destinatari coinvolti:

- hanno il divieto di rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali e anche verso l'Amministrazione Finanziaria - falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- hanno il divieto di omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, modalità e tempistica della relativa comunicazione;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità, anche ove già esposti nel presente Modello;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- osservare puntualmente gli obblighi previsti dalla normativa applicabile in caso di operazioni straordinarie (ad es. le eventuali comunicazioni obbligatorie verso l'Agenzia delle Entrate);

- verificare la coerenza e la veridicità della documentazione contabile, in particolare ad esempio confrontando le informazioni contenute nel documento di trasporto merce con quanto la Società abbia effettivamente ricevuto, verificando che le informazioni contenute nel documento di trasporto siano coerenti con quanto indicato nell'ordine di acquisto ed infine controllando che quanto indicato in fattura sia coerente con quanto descritto nell'ordine di acquisto.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con la Società di Revisione (ove nominata) e con i sindaci o il sindaco unico (ove nominati)**, ai Destinatari coinvolti è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente - mediante occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti - o comunque ostativi dell'attività di controllo e revisione da parte di sindaci e/o revisori;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società,
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo.

\*

Per le **operazioni sul capitale o sugli utili oppure relative ai conferimenti dei soci**, i Destinatari coinvolti hanno il divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;

Inoltre, i Destinatari devono assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto

dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

### **C.5. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei Presidi di seguito elencati, di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati societari:

- *Anticorruption Policy and Procedures;*
- procedure redatte in conformità alla normativa *Sarbanes Oxley Act* – c.d. *SOX*;
- regole di *Corporate Governance*, in particolare sui ruoli e responsabilità dei vertici e del *management* in tema di *Segregation of Duty* (all'interno della *global accounting policy*);
- procedure *Finance*, in specie quelle di seguito indicate:
  - ✓ *Global Signature, tra cui Umbrella policy; Segregation of Duties;*
  - ✓ *Asset Management;*
  - ✓ *Inventory;*
  - ✓ *Intercompany;*
  - ✓ *Accounting and Control;*
- *Travel Policy (global);*
- HR03 Ricerca e Selezione;
- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali conforme alla normativa societaria
- controllo annuale effettuato da revisori esterni (ove nominati);
- controllo periodico trimestrale effettuato da parte dei sindaci (ove nominati);
- esternalizzazione del processo di gestione di parte dei pagamenti; sono esclusi gli acquisti effettuati in loco per il materiale c.d. indiretto, per il materiale funzionale alla sostituzione o riparazione di macchinari/impianti a servizio dello stabilimento;
- procedure relative alla qualificazione dei fornitori e l'inserimento nella *Vendor List*.

Inoltre, qualora non già in essere, la Società provvede all'implementazione delle seguenti misure:

- revisione periodica del sistema delle deleghe ai fini di un loro eventuale aggiornamento/ampliamento nei confronti di soggetti coinvolti in attività rilevanti per la Società sul piano decisionale;
- aggiornamento, ove necessario, delle procedure aziendali interessate con conseguente attività di

formazione e diffusione interaziendale;

- previsione di un momento di incontro, almeno una volta all'anno, tra gli organi coinvolti nella gestione contabile e finanziaria della società (management; organi di controllo interni ed esterni – in particolare società di certificazioni e collegio sindacale - ed Organismo di Vigilanza) finalizzato allo scambio ed alla reciproca informazione sulle risultanze delle rispettive attività.

#### **C.6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo C.2 sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

# **PARTE SPECIALE D**

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O  
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTO-  
RICICLAGGIO**

**D. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTO-RICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)**

**D.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società (con diversi gradi di rilevanza) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio:

- **ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **riciclaggio**, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- **auto-riciclaggio**, previsto dall'art. 648-ter.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**D.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i Reati Applicabili:

- Gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi;
- Gestione delle attività commerciali;
- Gestione omaggi;
- Gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

### **D.3. Protocolli generali di prevenzione**

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare o comunque agevolare la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale. I Destinatari, hanno, inoltre, l'esplicito divieto di:

- negoziare, conseguire il possesso o nascondere denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- sostituire, trasferire denaro o beni o compiere altre operazioni per ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- impiegare, utilizzare e/o investire in qualsiasi modo e forma, in attività economiche e finanziarie denaro o beni di provenienza non chiaramente esplicita o illecita;
- trasferire (se non tramite intermediari abilitati quali banche, poste o istituti di moneta elettronica) denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore per importi complessivamente superiori al limite previsto per legge. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori al limite consentito di utilizzo che risultino artificialmente frazionati al fine di eludere l'applicazione del divieto;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità.

### **D.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi**, è necessario:

- che la documentazione relativa all'operazione sia conservata in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- condividere con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01, in particolare il Codice Etico;
- sottoporre i fornitori, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Ecolab, ad un processo di selezione che non si basi unicamente sulla valutazione economica della prestazione ma che tenga in considerazione criteri aggiuntivi (ad es. referenze commerciali);



- monitorare le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori o dei fornitori, qualora siano società terze o comunque soggetti esterni rispetto al Gruppo Ecolab, con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;
- inserire nei contratti clausole che contemplino:
  - ✓ il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
  - ✓ la dichiarazione da parte del consulente, appaltatore o fornitore di ottemperanza agli adempimenti e cautele indicati nel Modello e nel Codice Etico;
  - ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni;
- impedire la stipula di contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i propri *partner* commerciali, al fine di costituire provviste da utilizzare ad altri (ad es. corruttivi);
- impedire acquisti da società fornitrici per forniture di beni/servizi ad un prezzo eccessivamente inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso, senza adeguata giustificazione.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione di attività commerciali**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- assicurare che la definizione degli acquisti avvenga nel rispetto dei termini preventivamente stabiliti ed autorizzati dalla Società;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi di riferimento del mercato ovvero del budget;
- utilizzare i sistemi gestionali della Società per le attività di controllo, analisi e processo degli ordini ricevuti;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti, riportando adeguatamente al proprio superiore gerarchico, garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni trasmesse;
- comunicare senza ritardo al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per le controparti commerciali volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi.

\*

Per quanto riguarda la **gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**, i Destinatari coinvolti hanno il divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali o verso

l'Amministrazione Finanziaria- falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, modalità e tempistica della relativa comunicazione;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità, anche ove già esposti nel presente Modello;
- assicurare che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- determinare limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione della contabilità fornitori**, i Destinatari coinvolti hanno l'obbligo di:

- effettuare periodicamente le operazioni di riconciliazione previa verifica della documentazione per singola operazione / fornitura;
- procedere alla contabilizzazione dei servizi / attività prestate dalle ditte esterne secondo il criterio prudenziale o, nei casi espressamente previsti, al valore di mercato se inferiore;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutti le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- predisporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- assicurare che la documentazione sia archiviata presso le funzioni coinvolte nel processo.

## D.5. Presidi adottati dalla Società

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei Presidi di seguito elencati di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati contro il patrimonio.

Per quanto attiene al tema dell'approvvigionamento di prodotti/materiali/servizi quali:

- gadget, materiale promozionale etc., seppur in numero non rilevante, il loro acquisto può avvenire solo da fornitori qualificati;
- materiali tecnici, relativi alle attività da svolgersi sul territorio e presso i clienti della Società, il loro acquisto avviene in genere sia da altre consociate sia da società esterne al Gruppo; la relativa fornitura risulta regolata da un apposito contratto tra le diverse entità.

In linea generale, sempre a copertura dei rischi sopra descritti si evidenziano le seguenti misure di contenimento:

- esistenza di una procedura di stretta osservanza in tema di selezione e qualificazione dei fornitori rilevanti ai fini della qualità del prodotto, valevoli per tutto il Gruppo Ecolab, con conseguente inserimento nella "vendor list" tramite apposita valutazione; i fornitori considerati "non rilevanti" ai fini che precedono vengono invece selezionati e qualificati in forza della *procurement policy*.

In particolare, ogni nuovo acquisto ovvero modifica di contratto in essere richiede:

- ✓ molteplici livelli di approvazione anche sulla base dell'entità della spesa per l'acquisto/modifica richiesta;
- ✓ l'utilizzo di un apposito *tool* globale per la gestione di acquisti/investimenti previa compilazione di un *form* (c.d. "CAR") nel rispetto dei limiti di volta in volta stabiliti;
- ✓ qualora i prodotti vengano acquistati da soggetti esterni al Gruppo Ecolab, i relativi contratti siano formalizzati per iscritto e siano eseguiti nel rispetto delle procedure adottate a livello di Gruppo Ecolab;
- ✓ in sede preliminare di valutazione del fornitore vengono realizzati controlli a diversi livelli (ad es. visure camerali e verifica dei dati assicurativi).

Sono inoltre previsti i seguenti Presidi:

- centralizzazione presso un'unica Funzione (*Procurement*) con risorse sia a livello *corporate* che locale, del processo di approvazione dell'ordine di acquisto per ogni tipo di fornitura o servizio;
- tracciabilità di tutti gli acquisti tramite sistema di gestione ordini e preventivi oggetto di approvazione congiunta da parte dei soggetti all'uopo autorizzati;
- presenza di un listino prezzi per cui le eventuali variazioni in diminuzione, in caso di richiesta di sconto proveniente dalla forza vendite, sono consentite entro i limiti previsti e devono essere approvate da un Soggetto Apicale della divisione interessata (*Sales Manager/Responsabile della Divisione*);
- in ordine alla valutazione dei clienti, la vigente procedura di matrice *corporate* che prevede:

- ✓ verifica preliminare delle condizioni di solvibilità in relazione all'attribuzione del fido;
- ✓ regole analoghe a quelle in tema di codifica dei fornitori. Senza previa codifica non è possibile alcun invio di materiale;
- ✓ le procedure aziendali del Gruppo Ecolab quali in specie *Umbrella Policy*; "S.O.D." (*Segregation of Duties*); *global accounting policy*.

#### **D.6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo D.2 sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

# **PARTE SPECIALE E**

## **REATI TRIBUTARI**

## **E. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)**

### **E.1 Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili (o astrattamente applicabili) alla Società i seguenti reati tributari:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, e commesso da chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 74/2000, e commesso da chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 74/2000, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
  - l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro 30.000;
  - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad Euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque ad Euro 30.000.
- **dichiarazione infedele**, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 74/2000 e commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
  - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad Euro centomila;
  - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad Euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai

quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Tale reato rileva ai fini del Decreto solo qualora sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;
- **omessa dichiarazione**, previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000, e commesso da chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Il delitto è parimenti commesso da chi non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Tale reato rileva ai fini del Decreto solo qualora sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;

- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 74/2000, e commesso da chi, al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- **occultamento o distruzione di documenti contabili**, previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. 74/2000, e, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, commesso da chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;
- **indebita compensazione**, previsto dall'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, e commesso da chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore ad Euro cinquantamila; il reato è parimenti commesso da chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ad Euro cinquantamila.

Tale reato rileva ai fini del Decreto solo qualora sia commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro;

- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 74/2000, e commesso da chi, al fine di sottrarsi al pagamento dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o sugli altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, previsto dall'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 74/2000 e commesso da chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000.

## **E.2. Attività sensibili**

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati tributari previsti dall'art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto:

- gestione del personale;
- gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi;
- gestione delle attività commerciali;
- gestione degli omaggi;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali.

## **E.3. Protocolli generali di prevenzione**

Nell'esercizio delle attività e delle mansioni ad essi affidate, i Destinatari devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare o comunque agevolare la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale. I Destinatari, hanno, inoltre, l'esplicito divieto di:

- trasferire denaro o beni o altre utilità o compiere altre operazioni al fine di sottrarli all'azione coattiva dell'Amministrazione Finanziaria;



- utilizzare strumenti non istituzionali per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità.

I Destinatari, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, devono:

- collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità, dovendo ciascuna registrazione riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione della dichiarazione dei redditi e dell'ulteriore documentazione avente rilevanza fiscale;
- osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- assicurare che per ogni operazione vi sia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- attuare un sistema di controllo sui clienti e fornitori al fine di evitare che la Società entri in contatto con enti fittizi, ad esempio le società cd. "cartiere";
- riferire prontamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- astenersi dall'effettuare prestazioni, pagamenti e/o elargizioni di qualsiasi natura in favore di terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e/o in relazione al tipo di incarico da svolgere, o che potrebbero essere effettuate per assicurarsi condizioni di favore non pattuite o non dovute.

#### **E.4. Protocolli specifici di prevenzione**

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie -

nell'ambito dei processi sensibili, i seguenti obblighi.

Per le operazioni relative alla **gestione del personale**, i Destinatari sono tenuti a:

- verificare che venga rispettata la definizione formale delle tipologie di spese rimborsabili, degli eventuali limiti di importo relativi alle varie tipologie di spese e delle relative modalità di rendicontazione;
- verificare i giustificativi forniti, al fine di assicurare la corrispondenza con gli importi richiesti e l'inerenza delle spese sostenute rispetto alle attività lavorative svolte;
- rispettare le procedure operative adottate dalla Società; in particolare rispettare e garantire che chi verifica le note spese e le trasferte sia un soggetto diverso rispetto a chi rilascia l'autorizzazione al rimborso.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti, consulenze, appalti e forniture di servizi** è necessario:

- che vi siano procedure codificate che disciplinano i processi di acquisto al fine di garantire la separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza (nel rispetto delle soglie di autorizzazione di spesa predefinite), la tracciabilità delle operazioni svolte e l'identificazione delle responsabilità relative alle funzioni coinvolte;
- che siano utilizzati, ove possibile, sistemi gestionali che verifichino la coerenza delle informazioni relative agli acquisti e ai fornitori, e che – se possibile – blocchino i processi di acquisto qualora le informazioni inserite non siano coerenti con quelle preimpostate nel sistema, ad esempio qualora il prezzo di acquisto di un prodotto non sia coerente con il listino prezzi concordato con il fornitore e preimpostato nel sistema gestionale, oppure qualora l'autorizzazione alla spesa provenga da un soggetto non autorizzato;
- che la documentazione relativa all'operazione sia conservata in un apposito archivio, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- condividere con i soggetti con i quali è in essere un contratto di consulenza, appalto o fornitura la documentazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/01, in particolare il Codice Etico;
- sottoporre i fornitori, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Ecolab, ad un processo di selezione che non si basi unicamente sulla valutazione economica della prestazione, tenendo in considerazione criteri aggiuntivi (ad es. referenze commerciali), al fine di compilare una "Vendor's List" di fornitori pre-autorizzati;
- monitorare le prestazioni dei consulenti, degli appaltatori o dei fornitori, qualora siano società terze rispetto al Gruppo Ecolab, con documentazione da conservare al fine di permettere controlli successivi e il tracciamento dell'attività;

- inserire nei contratti clausole che contemplino:
  - ✓ il rispetto da parte del consulente, appaltatore o fornitore dei principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
  - ✓ la dichiarazione da parte del consulente, appaltatore o fornitore di ottemperanza agli adempimenti e cautele indicati nel Modello e nel Codice Etico;
  - ✓ la risoluzione espressa del contratto (ex art. 1456 c.c.) in caso di mancato rispetto dei suddetti impegni.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione di attività commerciali**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- garantire che i rapporti con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle proprie competenze;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi predisposti dalla Società;
- garantire che eventuali sconti siano stati preventivamente approvati seguendo correttamente le procedure aziendali;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti, riportando adeguatamente al proprio superiore gerarchico, garantendo certezza ed affidabilità delle informazioni trasmesse, quanto avvenuto durante le negoziazioni con i clienti;
- comunicare senza ritardo al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti di quanti operano per le controparti commerciali volti ad ottenere favori od altre utilità (ad esempio la richiesta di operare sovrapposizioni dei servizi), anche nei confronti dei terzi;
- garantire la tracciabilità delle operazioni di vendita svolte;
- utilizzare, ove possibile, sistemi gestionali che verifichino la coerenza delle informazioni relative alle vendite e ai clienti, e che blocchino i processi di vendita qualora le informazioni inserite non siano coerenti con quelle preimpostate nel sistema, ad esempio qualora il prezzo di vendita di un prodotto non sia coerente con il listino prezzi praticato dalla Società e preimpostato nel sistema gestionale.

\*

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli omaggi**, per quanto questi siano solo marginalmente operati da parte della Società, i protocolli prevedono che:

- gli omaggi abbiano delle soglie di valore massimo prestabilite dalle *policies* del Gruppo Ecolab;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;

- le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l'immagine e la cultura della Società;
- sia elaborato annualmente un *report* di tutti gli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni effettuati.

\*

Per quanto concerne le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione** i Destinatari sono tenuti a:

- evitare che gli esponenti della Pubblica Amministrazione si interfaccino con esponenti della Società diversi da quelli espressamente deputati/autorizzati/delegati alla gestione del rapporto con soggetti pubblici;
- mantenere i contatti con gli uffici competenti solamente per via elettronica, ogni volta che ciò sia possibile, assicurando in ogni modo la tracciabilità delle attività svolte;
- fornire puntuali indicazioni ad eventuali consulenti o terzi agenti della Società qualora questi debbano, in nome o per conto della Società, interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, prevedendo che i rapporti si svolgano, ogni volta che ciò sia possibile, per via elettronica e assicurando la tracciabilità delle attività svolte;
- trasmettere le richieste di documentazione per via telematica o, solo nel caso di espressa previsione, secondo le modalità di volta in volta previste dall'Ente Pubblico di riferimento;
- assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di uno specifico report interno relativo ad incontri e comunicazioni rilevanti intrattenuti sia presso la sede della Società che all'esterno;
- prestare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di richieste di chiarimenti, e più in generale nell'intrattenimento di rapporti con gli Enti Pubblici, una fattiva collaborazione rendendo altresì dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

\*

Per quanto riguarda la **gestione degli affari fiscali, delle risorse finanziarie, della contabilità generale, delle operazioni straordinarie; redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**, i Destinatari coinvolti hanno il divieto di:

- rappresentare o trasmettere dati - in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, anche verso l'Amministrazione Finanziaria, oltre che tra le Funzioni - falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, ad esempio mediante l'occultamento di documenti o altri mezzi fraudolenti, l'attività di controllo e revisione da parte di sindaci e/o revisori e l'attività di controllo e accertamento esercitata dall'Amministrazione Finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e

finanziaria della Società.

Gli stessi Destinatari hanno inoltre l'obbligo di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna Funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi, e le modalità e le tempistiche delle relative comunicazioni;
- prevedere un sistema tracciabile (anche in modalità informatica) di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Funzione/risorsa deputata all'elaborazione dei dati;
- osservare nell'attività di contabilizzazione le regole di chiara, corretta e completa registrazione;
- osservare in sede di valutazione di elementi economico-patrimoniali i principi di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- garantire la regolare rendicontazione dei movimenti in entrata e in uscita derivanti da qualsiasi transazione commerciale secondo i principi sulla corretta tenuta della contabilità;
- assicurare che tutte le movimentazioni dei flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- imporre limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite ai singoli soggetti;
- informare tempestivamente il superiore gerarchico qualora vi siano richieste sospette e/o illecite, ad esempio relative ai criteri di calcolo e qualificazione degli asset finanziari.

Inoltre, nei processi utilizzati dalla Società relativi alle attività sensibili richiamate nella presente sezione, è necessario che:

- vi sia distinzione tra i soggetti che si occupano del calcolo delle imposte e della predisposizione delle dichiarazioni fiscali e i soggetti che si occupano di verificare le informazioni e sottoscrivere le dichiarazioni;
- le dichiarazioni fiscali siano sottoscritte da esponenti della Società dotati di idonei poteri;
- vi sia una corretta archiviazione della documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione, in specie l'Amministrazione Finanziaria;
- le attività di elaborazione delle imposte siano svolte con il supporto di un consulente esterno, che siano disciplinate da un contratto di servizio e che sia previsto che il consulente esterno operi utilizzando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalla normativa applicabile e dalle norme deontologiche della professione;
- vi sia distinzione tra i soggetti richiedenti i pagamenti e i soggetti autorizzatori e che vi sia

l'obbligo di doppia sottoscrizione, da parte dei soggetti dotati di procura, per le disposizioni di pagamento;

- vengano operate attività di verifica (es. riconciliazione tra i sistemi gestionali e il sistema utilizzato per i pagamenti) finalizzate all'individuazione di eventuali incongruenze relative alle operazioni, ad esempio al fine di evitare doppi pagamenti o la sovrapproduzione;
- l'alienazione e/o la cessione in comodato d'uso e/o l'affitto di asset finanziari e le attività relative, come ad esempio la valutazione e stima dei beni, siano svolte rispettando soglie autorizzative preimpostate in base al valore economico, verificando l'esistenza e la congruenza della documentazione giustificativa e garantendo la tracciabilità delle stesse;
- si verifichi la completezza e l'accuratezza dei processi di registrazione ed esecuzione delle fatture attive e passive; in tale contesto, si verifichi la correttezza delle informazioni riportate nella fattura, ad esempio che i costi riportati siano coerenti con il contratto di fornitura e/o con il listino prezzi prestabilito, e la coerenza della stessa con l'ordine di acquisto/vendita e con l'entrata/uscita della merce.

#### **E.5. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto e/o devono essere a conoscenza dei Presidi di seguito elencati, di cui la Società si è dotata nell'ambito della prevenzione dei reati tributari:

- *Anticorruption Policy and Procedures*;
- regole di *Corporate Governance*, in particolare sui ruoli e responsabilità dei vertici e del *management* in tema di *Segregation of Duty* (all'interno della *global accounting policy*);
- procedure *Finance*, in specie quelle di seguito indicate:
  - ✓ *Global Signature, tra cui Umbrella policy; Segregation of Duties*;
  - ✓ *Asset Management*;
  - ✓ *Inventory*;
  - ✓ *Intercompany*;
  - ✓ *Accounting and Control*;
- sistema di deleghe e di responsabilità dei vertici aziendali conforme alla normativa societaria;
- regole riguardanti i comportamenti da osservare in caso di dazione e/o ricevimento di regali e/o omaggi: *policy "Global Gifts Entertainment Guide"*.

Inoltre, qualora non già in essere, la Società provvede all'implementazione delle seguenti misure:

- revisione del sistema delle deleghe ai fini di un loro eventuale aggiornamento/ampliamento nei confronti di soggetti coinvolti in attività rilevanti per la Società sul piano decisionale;
- aggiornamento, ove necessario, delle procedure aziendali interessate con conseguente attività di formazione e diffusione interaziendale;
- previsione di un momento di incontro, almeno una volta all'anno, tra gli organi coinvolti nella gestione contabile e finanziaria della società (management; organi di controllo interni ed esterni – in particolare società di certificazioni e collegio sindacale - ed Organismo di Vigilanza) finalizzato allo scambio ed alla reciproca informazione sulle risultanze delle rispettive attività.

#### **E.6. Flussi informativi verso l'OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo E.2 sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.

# **PARTE SPECIALE F**

**OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME**  
**COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA**  
**DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**



**F. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)**<sup>19</sup>

**F.1. Reati applicabili**

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i delitti di **omicidio colposo** e di **lesioni personali colpose** gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechì lesioni personali gravi o gravissime<sup>20</sup>.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta

---

<sup>19</sup> La responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è il frutto della riforma operata dall'art. 9 della L. 123/2007, che ha introdotto l'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001.

Tale innovazione si è rilevata particolarmente rilevante dal momento che, per la prima volta, è stata prevista nel nostro ordinamento una responsabilità delle persone giuridiche in relazione ad un reato colposo, cioè di un reato realizzato senza la coscienza e la volontà di compierlo, ma nondimeno, cagionato a causa dell'inosservanza di regole cautelari per imprudenza ovvero negligenza ovvero imperizia rimproverabile al suo autore.

In tale contesto, il requisito dell'"interesse o vantaggio" della Società (richiesto per l'integrazione della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che mal si concilia – per sua natura – con la commissione di un reato colposo) deve essere riferito non all'evento in sé (es. morte o lesioni del lavoratore), che non rappresenta certo un vantaggio ma piuttosto un danno per la Società, bensì alla condotta inosservante della normativa antinfortunistica che lo ha reso possibile (es. mancata adozione di adeguati dispositivi di protezione individuale) e al conseguente beneficio che la Società potrebbe trarne anche in termini di risparmio di costi o di tempi richiesti per l'adozione delle misure preventive.

<sup>20</sup> Art. 589 c.p. Omicidio colposo: «Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. [...] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose: «Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [...] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [...] Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale».

omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro<sup>21</sup> il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati, salvo i poteri inderogabili come da articolo 17 del D. Lgs. 81/2008. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D. Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il

---

<sup>21</sup> Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b) D. Lgs. 81/2008).

rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente occupano i locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia; ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

## **F.2. Principali soggetti interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro**

Al fine di una più agevole comprensione dei doveri e delle responsabilità previste dalla vigente normativa e dal Modello in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, si riporta di seguito l'indicazione dei principali soggetti coinvolti e delle relative definizioni ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ("D. Lgs. 81/2008" o "Testo Unico Sicurezza" o "TUS"):

- Datore di Lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione della società o di una sua unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro

organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

- Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- Lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito sono equiparati altri soggetti quali il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e stage o i lavoratori volontari;
- Medico competente è il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente;
- Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è la persona designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

### **F.3. La normativa a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro: le misure generali di tutela**

Si è detto che i reati di omicidio e lesioni colpose acquistano rilievo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 unicamente se compiuti in violazione della normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro. Le principali disposizioni in materia sono attualmente contenute nel Testo Unico Sicurezza e successive modifiche.

Più in generale, a prescindere da specifiche disposizioni preventive dettate dal Testo Unico Sicurezza, è necessario considerare che – secondo l'art. 2087 c.c. – il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'attività di impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Pertanto, il datore di

lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Fermo restando il rispetto di tale dovere di carattere generale, il Testo Unico Sicurezza individua le seguenti **misure generali di tutela** (di cui di seguito vengono riportate in via astratta le più significative) da adottare nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni lavorative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti e attrezzature con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

#### **F.4. Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro**

L'art. 17 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce che tra gli obblighi (e non delegabili) del Datore di Lavoro vi siano quelli di:

- procedere alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, con riferimento – tra l'altro - alla scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati e miscele chimiche impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro;
- predisporre un documento della valutazione del rischio (DVR) contenente:
  - ✓ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - ✓ l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
  - ✓ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - ✓ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  - ✓ l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - ✓ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  - ✓ le ulteriori indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi

contenute nel D. Lgs. 81/2008;

- procedere alla custodia del DVR presso l'azienda o l'unità produttiva;
- nominare il RSPP.

#### **F.5. Ulteriori obblighi**

Fermo restando l'adempimento degli obblighi sopra descritti, il Datore di Lavoro, ove non abbia provveduto a formalizzare una delega di poteri ai sensi del D. Lgs. 81/2008, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti in rapporto ai rispettivi obblighi e responsabilità, è tenuto inoltre a:

- decidere sulle misure di protezione che devono essere adottate e, se necessario, i dispositivi di protezione che devono essere usati;
- informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, anche potenziale, circa il rischio stesso e le disposizioni prese (o da prendere) in materia di protezione;
- in caso di situazioni di rischio grave ed inevitabile, impartire istruzioni affinché i lavoratori, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- assicurare che ciascuno riceva una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute. La suddetta formazione deve essere specifica anche in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi e periodicamente aggiornata;
- assicurare che ciascun lavoratore riceva, al momento dell'assunzione, nel caso di trasferimento o di mutamento di mansioni o quando vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, le informazioni e le istruzioni necessarie in rapporto ai rischi esistenti e alle misure da adottarsi per contrastarli.

In aggiunta ai sopra menzionati doveri, il Datore di lavoro e i dirigenti hanno l'ulteriore obbligo di:

- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni

- e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  - consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
  - inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi prescritti;
  - comunicare tempestivamente al medico competente l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro;
  - consegnare copia del DVR ai RLS su richiesta di questi;
  - comunicare all'INAIL, e, per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  - consultare il RLS nelle ipotesi stabilite dalla legge;
  - adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
  - nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
  - nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica per la sicurezza;
  - aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  - comunicare all'INAIL nonché, per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro i nominativi dei RLS in caso di nuova nomina o designazione;
  - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
  - vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi gravanti sui preposti, i lavoratori, i progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e sul medico competente.

È importante sottolineare che, oltre agli obblighi specifici sopra descritti, il Datore di Lavoro e i dirigenti



sono anche tenuti a vigilare sull'adempimento da parte degli ulteriori soggetti che operano nell'organizzazione della sicurezza (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e medico competente) degli obblighi sui medesimi rispettivamente gravanti ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ferma restando la responsabilità esclusiva di tali soggetti qualora la mancata attuazione di tali obblighi sia imputabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza da parte del Datore di Lavoro e dei dirigenti.

#### **F.6. Obblighi dei preposti**

In ragione delle proprie attribuzioni e competenze, i preposti hanno l'obbligo di:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dal Testo Unico e dalle procedure aziendali.

#### **F.7. Obblighi dei lavoratori**

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Fermi restando gli obblighi sin qui descritti a carico dei lavoratori, si ricorda che il Datore di Lavoro, i dirigenti ed i preposti hanno l'obbligo di verificare, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza dell'azienda e che gli stessi sono responsabili per ogni violazione effettuata dai lavoratori che sia imputabile ad un difetto di vigilanza.

#### **F.8. Obblighi del Medico Competente**

Il Medico Competente, tra l'altro, ha l'obbligo di:

- collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione

dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o con la periodicità stabilita in base ai rischi esistenti.

#### **F.9. Il Servizio di Prevenzione e Protezione e suoi compiti**

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ("SPP") è un organo di staff che svolge una funzione di ausilio e consulenza al Datore di Lavoro nell'adempimento dei propri obblighi. In particolare, il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, effettuare la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive dirette a contrastare i rischi individuati ed i relativi sistemi di controllo;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni richieste dalla normativa.

#### **F.10. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto o designato in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, è dotato in base alla vigente normativa di una serie di prerogative dirette a garantirne il costante coinvolgimento nella gestione della salute e della sicurezza. In particolare, il RLS:

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 TUS;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

### **F.11. La delega di funzioni**

Il TUS contiene anche il riconoscimento formale sul piano normativo di uno strumento operativo di creazione dottrinale diffuso nella prassi e riconosciuto come “Delega di Funzioni”, tramite il quale il Datore di Lavoro individuato *ex lege* trasferisce le funzioni peculiari della propria figura (tranne quelle non delegabili ai sensi dell'art. 17 TUS) ad un altro soggetto inserito nella organizzazione aziendale e dotato dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza.

Recependo le indicazioni fornite nel corso degli anni dalla giurisprudenza formatasi sul punto, il D. Lgs. 81/2008, all'articolo 16 chiarisce quali siano i requisiti per la validità ed efficacia della delega di funzioni.

La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, ove non espressamente esclusa (art. 17 D. Lgs. 81/2008), deve possedere i seguenti requisiti:

- deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata dal delegato per iscritto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 TUS, si rileva una modalità di collegamento tra responsabilità individuale del Datore di Lavoro e attuazione del Modello Organizzativo:

*“[...] La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4”.*

La corretta attuazione del Modello costituisce pertanto elemento esimente sulla “*culpa in vigilando*” del Datore di Lavoro in quanto, attraverso il sistema di controllo degli adempimenti previsti nel Modello, il Datore è in grado di esercitare il controllo sul corretto adempimento delle funzioni delegate da parte del Delegato.

#### **F.12. Attività sensibili**

Con riferimento alle attività che possono presentare un rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, è necessario distinguere le attività che possono comportare un rischio per la salute e sicurezza del lavoratore (e dalle quali, pertanto, può derivare la morte o la lesione di un lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale) dalle attività che possono comportare il rischio di commissione di uno dei Reati considerati ed alle quali è specificatamente rivolto il Modello.

La valutazione delle attività che possono comportare un rischio di infortunio o malattia professionale, infatti, è oggetto del relativo Documento di Valutazione dei Rischi (“**DVR**”) adottato e periodicamente aggiornato dalla Società in rapporto all'evoluzione dei fattori di rischio, delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi individuati o ad eventuali evoluzioni della normativa in conformità al presente Modello.

Le attività sensibili in relazione al rischio di commissione dei Reati sono, invece, costituite dalle attività necessarie ad assicurare un'efficiente gestione della sicurezza ed il corretto adempimento degli obblighi giuridici previsti dalla vigente normativa e principalmente relative ai seguenti profili:

- valutazione dei rischi;
- gestione emergenze;
- sorveglianza sanitaria;
- formazione e addestramento.

### **F.13. Principi generali di comportamento**

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui s'intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi compresi il Documento di Valutazione dei Rischi nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestino degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di alcuni principi e la tenuta di determinati comportamenti da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società stessa. In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e più in generale ogni Destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso la Società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione ove messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;

- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- partecipare agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati.

I Destinatari che venissero a conoscenza di eventuali omissioni, inefficienze o trascuratezze nella gestione della sicurezza sul lavoro sono tenuti a riferire tempestivamente i fatti al proprio superiore e all'Organismo di Vigilanza.

#### **F.14. Protocolli specifici di prevenzione**

Il presente Modello prevede espressamente, in capo a tutti coloro che per ragione del proprio incarico/funzione/mandato specifico, si trovino a gestire una o più attività o fasi - anche preparatorie - nell'ambito dei processi sensibili ivi elencati, i seguenti obblighi.

Per le operazioni riguardanti il processo di **valutazione dei rischi**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- eseguire la necessaria attività di *risk assessment* per individuare e censire le aree/attività aziendali a rischio;
- valutare periodicamente ed aggiornare il sistema di controllo interno, con particolare riferimento a:
  - ✓ gestione delle emergenze (ad es. effettuazione delle prove di evacuazione);
  - ✓ corretto utilizzo e manutenzione dei dispositivi e delle attrezzature antinfortunistiche.

Per quanto riguarda il processo di **attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro**, i Destinatari coinvolti hanno l'obbligo di:

- individuare per ogni area i principali "attori della sicurezza" (quali ad es. RSPP, Preposti, RLS, addetti alle squadre di emergenza, antincendio, primo soccorso, etc.);
- verificare periodicamente i requisiti dei soggetti investiti di ruoli nell'ambito della sicurezza;
- monitorare l'adeguatezza delle attività svolte dal Servizio Prevenzione e Protezione rispetto alle esigenze delle Società.

Con riferimento al **processo di informazione ai lavoratori**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- assicurare la corretta informazione specifica da/verso i lavoratori;
- garantire idonee modalità di consultazione onde valutare il reale grado di conoscenza ed applicazione delle misure antinfortunistiche.

Con riferimento al **processo di addestramento e formazione**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- predisporre idonei piani formativi in base alle esigenze preventivamente individuate, con particolare riferimento alle seguenti attività:
  - ✓ formazione generale destinata a tutta la popolazione aziendale;
  - ✓ formazione specifica per i soggetti investiti di ruoli e compiti specifici in materia di sicurezza (cc.dd. “attori della sicurezza”);
  - ✓ verifica di apprendimento.

Con riferimento al **processo di monitoraggio del sistema preventivo**, i Destinatari coinvolti sono tenuti a:

- predisporre un idoneo sistema di gestione, comprensivo di un codice disciplinare, per la repressione dei comportamenti tenuti in violazione delle prescritte norme;
- individuare misure di mantenimento e miglioramento, anche mediante interventi di tipo formativo, informativo.

#### **F.15. Presidi adottati dalla Società**

I Destinatari del Modello, oltre che al rispetto dei protocolli generici e specifici di cui ai paragrafi che precedono, sono tenuti al rispetto dei Presidi di seguito elencati di cui la Società si è dotata nell’ambito della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- gli operatori della Società che accedono all’interno dei siti dei clienti - per effettuare operazioni tecniche o manutentive - hanno ricevuto la nomina di Preposto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e, di conseguenza, la relativa formazione specifica in tema di sicurezza;
- lo SH&E cura:
  - ✓ il piano formativo per tutte le risorse della Società previa individuazione delle sottostanti esigenze formative, inclusa quella obbligatoria prescritta *ex* D. Lgs. 81/2008 per i cc.dd. “attori della sicurezza” (Preposti, Addetti Squadre Emergenza e Primo Soccorso);
  - ✓ gli adempimenti periodici in ambito sicurezza (ad es. aggiornamento della Valutazione del Rischio contenuta nel DVR, incluso lo “Stress da lavoro correlato”; redazione dei DUVRI ove occorrenti) di concerto con il Medico Competente;
  - ✓ l’erogazione dei necessari corsi di aggiornamento (ad es. per la realizzazione di lavori in quota e in spazi confinati);
  - ✓ sistemi di rilevazione di fumo negli uffici;



- presenza di sistemi di “Alert” per la sicurezza per i locali IT in cui sono presenti materiali ed apparecchi a rischio di surriscaldamento e conseguente incendio innescato da corto circuito (ad es. rilevatore di fumo; rilevatore di variazione di temperatura; rilevatore antiallagamento);
- procedure Safety implementate dal Gruppo Ecolab e/o dalla Società.

#### **F. 16. Flussi informativi verso l’OdV**

Oltre a quanto previsto nella presente Parte Speciale e nei menzionati Presidi aziendali, i Destinatari coinvolti nelle attività di cui al paragrafo F.12 sono tenuti a segnalare tempestivamente all’OdV anomalie o fatti straordinari ad esse inerenti.